



N. 1676-A

Relazione orale
Relatore VACCARI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 2 ottobre 2015

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
**presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con il Ministro della salute
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**

(V. Stampato Camera n. 2093)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 2014*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1**

D'Alì

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone al comandante della nave tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'Autorità marittima».

1.0.100/1^(*)

D'Alì

Respinto

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun*, o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

1.0.100/2^(*)

D'Alì

Accolto

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la produzione di un impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n.

154, per il rilascio del titolo concessorio unico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

1.0.100 (testo 2)/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 1.0.100 (testo 2), premettere i seguenti commi:

«001. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatti salvi i provvedimenti concessori" fino al termine del periodo, sono soppresse.

01. All'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "fatte salve le attività" fino al termine del periodo, sono soppresse.»

1.0.100 (testo 2)/2

MARINELLO

Ritirato

All'emendamento 1.0.100 (testo 2) sostituire l'art. 1-bis richiamato con il seguente:

«Art. 1-bis.

All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole "contrasto dell'inquinamento marino" inserire le seguenti: "nonché di costante verifica e valutazione ambientale delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Agenzie ambientali delle regioni e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza territoriale con finalità ambientale a terra e a mare,"».

1.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regionali e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino"».

1.0.1

D'Alì

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui al precedente periodo, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro 30 giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario"».

1.0.2

D'ALÌ

Accolto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 1° novembre di ciascun anno"».

1.0.3

CARIDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio)

All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono esentate dal pagamento della tassa di ancoraggio le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea quando i traffici internazionali di linea da essa serviti prevedono uno scalo nei porti nazionali svolgenti attività prevalentemente di *transhipment*. Si considera come prevalente l'attività di *transhipment* quando i volumi di traffico contenitori movimentati in trasbordo superano la soglia dell'80 per cento dei volumi complessivi di contenitori"».

Art. 2.**2.1**

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo",» inserire le seguenti: «e le parole: "sentita la conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza"».

2.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «triennale» con la parola: «biennale».

2.3

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «l'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile,» inserire le seguenti: «integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino».

Art. 3.**3.1**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti», con le seguenti: «così suddivisi: 25 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e 10 milioni di euro riferiti a un ambito territoriale con popolazione fino a 100.000».

3.2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «100.000 abitanti» con le seguenti: «50.000 abitanti».

3.3

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «includere iniziative» inserire le seguenti: «di Piedibus».

3.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «car-pooling,» aggiungere le seguenti: «car-sharing».

3.5 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di lavoro» inserire le seguenti: «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità» e al comma 2, dopo le parole: «i pareri» inserire le seguenti: «di cui al presente comma».

3.6

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «di trasporto sostenibile» aggiungere in fine le seguenti: «Viene predisposto nel sito web del Ministero dell'ambiente una sezione denominata Mobilità Sostenibile, dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità dei progetti».

3.7

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «tramite procedure di evidenza pubblica».

3.8 (testo 2)

ARRIGONI

Accolto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di cui al primo e secondo periodo» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

3.9 (testo 2)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

3.10 (testo 2)

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, dopo le parole: «comunque adottati.» aggiungere in fine le seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche modalità per la costituzione e la composizione, nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione della pubblica amministrazione, di una Cabina di regia nazionale con il compito di monitorare e pianificare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile nonché di predisporre e coordinare le linee guida per formare i *mobility manager* secondo le migliori tecniche e standard internazionali. Ai fini dell'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».*

3.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario della Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura Padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione Emilia Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro cinque milioni per il 2016 per il recupero e la riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario dismesso ad uso ciclo pedonale, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D. L. 29 novembre 2004, n. 282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto ad 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.11

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

2-ter. All'articolo 210, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato"».

3.12 (testo 4)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa ed organizzativa, la figura del *mobility manager* scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.0.100 (testo 3)/1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 3.0.100 (testo 3), dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le misure di contrasto della Xylella, la Regione Puglia pubblica sul proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati con i relativi oneri di spesa».

3.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Per gli interventi finalizzati al contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa è concesso alla regione Puglia un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.200 (testo 2)/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «Ministero dello sviluppo economico», *inserire le seguenti:* «, esercitata di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «dal Ministero vigilante, al quale» *con le seguenti:* «dai Ministeri vigilanti, ai quali»;

3) *al comma 6, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

4) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

5) *al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* «due nominati dal Ministero dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «uno nominato

dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare»;

6) *al comma 8, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

7) *al comma 9, dopo le parole:* «di concerto» *inserire le seguenti:* «con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;

8) *al comma 11, dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

3.0.200 (testo 2)/2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «secondo le disposizioni previste dal presente articolo» *inserire le seguenti:* «, sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,».

3.0.200 (testo 2)/3

ARRIGONI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «secondo le disposizioni previste dal presente articolo» *inserire le seguenti:* «, sulla base degli indirizzi definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

3.0.200 (testo 2)/4

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

Al capoverso «Art. 37», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il presidente e il Consiglio di am-

ministrazione durano in carica quattro anni, non rinnovabili. Il Presidente e i componenti sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza tecnica e/o scientifica, nonché gestionale, nei settori di competenza dell'ENEA. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 100.000 e la revoca di ogni atto autorizzativo inerente l'attività illecitamente condotta ai sensi del presente comma.»

3.0.200 (testo 2)/5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, GIROTTI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, i cui componenti sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica per titoli ed esami, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli altri enti di ricerca, gli esperti indipendenti o altre personalità, aventi una elevata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA».

3.0.200 (testo 2)/14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 20 giorni.»

3.0.200 (testo 2)/6

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES

Respinto

Al capoverso «Art. 37», al comma 6, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.».

3.0.200 (testo 2)/7

MORONESE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «rinnovabili una sola volta» con le seguenti: «non rinnovabili.».

3.0.200 (testo 2)/15

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre il termine di.».

3.0.200 (testo 2)/8

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «schema di statuto» aggiungere le seguenti: «, piano di riorganizzazione.».

3.0.200 (testo 2)/9

ARRIGONI

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.0.200 (testo 2)/10

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Ministero dello sviluppo economico sulla base di una proposta predisposta dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, fissa le modalità con cui procedere alla riorganizzazione delle strutture, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008.»

3.0.200 (testo 2)/11

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Entro centoventi giorni dal controllo di legittimità e di merito sugli atti di cui al comma 7, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, l’ENEA predispone un piano di attività volto all’utilizzo e alla valorizzazione delle esperienze, metodi e dati in possesso dell’ente.»

3.0.200 (testo 2)/12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 9, dopo le parole: «da emanarsi entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre il termine di».

3.0.200(testo 2)/13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La mancata adozione dei suddetti decreti nei termini previsti dal presente articolo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

3.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37. - *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA).* - 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di

funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

3.0.1

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di aree marine protette)

1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 800.000;
2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000.

3.0.2

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è aggiunta la seguente:

"*ee-septies*) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, da istituire anche separatamente e per le parti rientranti nella giurisdizione nazionale"».

3.0.3 (testo 2)

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia)

1. Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-

compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, anche attraverso l'impiego di materiali biocomposti per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

3.0.4

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati".

b) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi.

c) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami", sono soppresse.

d) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso.

e) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi", sono soppresse.

f) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi.

g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse.

h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali", sono soppresse.

i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e", sono soppresse.

l) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero", sono soppresse».

3.0.5

DE PETRIS

Accolto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

3.0.6

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche)

All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge"».

3.0.7

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela delle aree inserite nella rete europea denominata «Natura 2000»)

1. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale istituite in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in una delle aree inserite nel sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è competenza del corrispondente Ente di gestione dell'area protetta.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

3.0.8

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali che concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica"».

3.0.9

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela della viticoltura di interesse storico e paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a censire nel territorio di rispettiva competenza i vigneti di particolare interesse storico e paesaggistico in relazione alle tecniche tradizionali di viticoltura, all'interesse genetico delle varietà di vitigni impiantate, alla localizzazione in aree

montane, insulari o terrazzate e al ruolo di presidio per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

2. Per i vigneti censiti ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome possono prevedere disposizioni specifiche per la tutela, il recupero e la corretta conduzione colturale.

3. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i vigneti di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

3.0.10

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela degli uliveti di rilievo paesaggistico)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono a censire, nel territorio di rispettiva competenza, i complessi arborei costituiti da più esemplari di ulivo che rivestono particolare interesse dal punto di vista paesaggistico, botanico o di tutela dell'assetto idrogeologico e a disporre la pubblicazione in appositi elenchi.

2. Sono comunque vietati il danneggiamento, l'espianto, il trasporto e il commercio degli esemplari di ulivo inseriti nei complessi censiti ai sensi del comma 1, fatte salve le ordinarie operazioni colturali.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi florovivaistici che detengono esemplari di ulivo in vaso di circonferenza del tronco superiore a 80 centimetri, misurata all'altezza di 130 centimetri dal suolo, devono comunicare al competente comando del Corpo Forestale dello Stato l'elenco delle piante detenute aventi tali caratteristiche, corredato da apposita documentazione fotografica.

4. Decorsi ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, gli esercizi florovivaistici sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di controllo, idonea documentazione atta a risalire all'origine territoriale delle piante di ulivo detenute, non inserite nella comunicazione medesima e aventi le caratteristiche di cui al comma 3, con la relativa data di espianto.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 per ogni

pianta soggetta alle attività illecite. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni pianta soggetta alle attività illecite.

6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata e alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali.

7. Per la tutela, l'eventuale conduzione colturale e manutenzione delle aree su cui insistono i complessi arborei di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, concluse ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Art. 4.

4.1

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, lettera a), comma 8-bis, dopo le parole: «commi 5 e 7 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

4.3

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), comma 5-bis, sostituire le parole: «commi 2 e 5» con le seguenti: «comma 5».

4.4

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, lettera b), comma 5-bis, dopo le parole: «commi 2 e 5 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

4.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis dopo le parole: «sentite le regioni interessate» aggiungere le seguenti: «e previa consultazione delle associazioni di cittadini del territorio interessato al progetto che da statuto promuovono la tutela del paesaggio e dell'ambiente».

4.6

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.0.1

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di bonifica delle aree marine o salmastre ricadenti nel perimetro dei Siti di Interesse Nazionale nonché delle porzioni di siti trasferite alla competenza regionale, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione dei criteri per le definizioni di area marina o salmastra "potenzialmente contaminata", "contaminata" e "non contaminata" e dei pertinenti interventi di monitoraggio ambientale, messa in sicurezza, bonifica, ecc., sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili;

b) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) Indicazione esplicita delle norme abrogate;

d) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare.

2. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di escavo di fondali marini o salmastri, con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma 1, sono individuate le disposizioni di riordino e di semplificazione per la gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione delle opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri, sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e dell'efficacia ed economicità del riutilizzo o dello smaltimento dei materiali;

b) Individuazione delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alle diverse opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri; individuazione delle opzioni di gestione non soggette ad autorizzazione;

c) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) Indicazione esplicita delle norme abrogate;

e) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;

f) Osservanza degli accordi e convenzioni internazionali, con divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo».

4.0.2

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di bonifica delle aree marine o salmastre ricadenti nel perimetro dei Siti di Interesse Nazionale nonché delle porzioni di siti trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 36-bis della legge 7 agosto 2012 n. 134, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione dei criteri per le definizioni di area marina o salmastra "potenzialmente contaminata", "contaminata" e "non contaminata" e dei pertinenti interventi di monitoraggio ambientale, messa in sicurezza, bonifica, ecc., sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili;

b) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) Indicazione esplicita delle norme abrogate;

d) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare.

2. Al fine di agevolare e velocizzare gli interventi di escavo di fondali marini o salmastri, con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma 1, sono individuate le disposizioni di riordino e di semplificazione per la gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri secondo i seguenti principi e criteri di indirizzo:

a) Individuazione delle opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri, sulla base di analisi di pericolosità ambientale e di rischio specifico ecologico e sanitario e dell'efficacia ed economicità del riutilizzo o dello smaltimento dei materiali;

b) Individuazione della autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alle diverse opzioni di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri; individuazione delle opzioni di gestione non soggette ad autorizzazione;

- c) Coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, tecnica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) Indicazione esplicita delle norme abrogate;
- e) Proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- f) Osservanza degli accordi e convenzioni internazionali, con divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo».

4.0.3

D'ALÌ

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente: "1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in proroga: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».

4.0.4

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

4.0.5

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

4.0.6

MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'Autorizzazione Unica Ambientale)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione delle acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

2. La lettera *b*), del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è soppressa».

Art. 5.**5.1**

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Al comma 1, capoverso «comma 5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.2

DI BIAGIO

Accolto

Dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.3

MIRABELLI

Accolto

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.4

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I componenti della Commissione durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità"».

5.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'obbligatorietà della valutazione d'impatto sanitario è estesa progressivamente a tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale di cui all'allegato II e III parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, si provvede a stabilire tempistiche e modalità della valutazione di impatto sanitario in base alle diverse tipologie di progetto».

5.0.100/1

DE PETRIS, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.0.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente.

1-bis Alla copertura dell'onere, valutato in valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100/2

ZIZZA, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, PICCOLI

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, dopo le parole: «nell'area di Taranto e» inserire le seguenti: «anche sulla base delle indagini condotte nelle province di Brindisi e Lecce» e dopo le

parole: «con esclusivo riferimento all'area di Taranto» *inserire le seguenti:* «, Brindisi e Lecce».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare del 5 per cento delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

5.0.100/3

PICCOLI

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al capoverso «Art. 5-bis», dopo le parole: «esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale», *inserire le seguenti:* «e del personale delle province, in attuazione delle previsioni contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.0.100/4

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 5.0.100, all'articolo «5-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente» *e al secondo periodo sostituire la parola:* «prioritariamente» *con la seguente:* «esclusivamente».

5.0.100/5

DE PETRIS, STEFANO

Precluso

All'emendamento 5.0.100, al comma 1, dopo le parole: «dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014,» *inserire le seguenti:* «comprensivo delle 334 unità di personale già in servizio,» *e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

5.0.100

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente».

5.0.1

PUPPATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla Legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. L'articolo 15 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal presente:

"Art. 15. - *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170) - 1.* Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del suddetto decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali"».

Art. 6.**6.1**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 24, comma 2, le parole: "agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base a un calendario stagionale," sono soppresse».

6.2

MANCUSO

Respinto

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 24, comma 2, le parole: "agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base a un calendario stagionale," sono soppresse».

6.3

MANCUSO

Ritirato

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica dopo la parola: "Comunicazione" sono aggiunte le seguenti parole: "dell'ampliamento o";

2) al comma 1, dopo le parole: "Si considera che un impianto sia stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "ampliamento o" e le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze";

3) al comma 1, alla lettera a) prima delle parole: "una riduzione" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";

4) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "livello di attività considerevolmente" sono aggiunte le seguenti parole: "superiore o" e dopo le parole: "che comporta ad" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";

5) al comma 2, dopo le parole: "dal momento in cui è" sono aggiunte le seguenti parole: "avvenuto un aumento o"; dopo le parole: "dell'anno in cui è" sono aggiunte le seguenti: "avvenuto un ampliamento o"; dopo le parole: "con le modalità da esso stabilite," sono aggiunte le seguenti:

"l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o";

6) al comma 3, dopo le parole: "Se un impianto è stato oggetto" sono aggiunte le seguenti: "di un ampliamento o"; dopo le parole: "modalità da essi stabilite," sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o"».

6.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica dopo la parola: "Comunicazione" sono aggiunte le seguenti parole: "dell'ampliamento o";

2) al comma 1, dopo le parole: "Si considera che un impianto sia stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "ampliamento o" e le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze";

3) al comma 1, alla lettera a) prima delle parole: "una riduzione" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";

4) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "livello di attività considerevolmente" sono aggiunte le seguenti parole: "superiore o" e dopo le parole: "che comporta ad" sono aggiunte le seguenti parole: "un ampliamento o";

5) al comma 2) dopo le parole: "dal momento in cui è" sono aggiunte le seguenti parole: "avvenuta un aumento o"; dopo le parole: "dell'anno in cui è" sono aggiunte le seguenti: "avvenuto un ampliamento o"; dopo le parole: "con le modalità da esso stabilite" sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o";

6) al comma 3, dopo le parole: "Se un impianto è stato oggetto" sono aggiunte le seguenti: "di un ampliamento o"; dopo le parole: "modalità da essi stabilite," sono aggiunte le seguenti: "l'ampliamento o"; dopo le parole: "dopo che questi è stato oggetto di" sono aggiunte le seguenti: "un ampliamento o"».

6.5

MIRABELLI

Ritirato

Dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*). All'articolo 17 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. In deroga al comma 1, l'autorizzazione è sospesa, per un massimo di diciotto mesi consecutivi, nei casi in cui il sito dell'impianto in cui è svolta una delle attività dell'allegato I mantiene la piena funzionalità produttiva; nel periodo di sospensione le quote assegnate non sono rilasciate;

1-*ter*. Il gestore dell'impianto richiede al Comitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, l'applicazione del regime di sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 2 entro i tre mesi successivi alla cessazione dell'attività";

e-ter). All'articolo 36 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto nel cui territorio è stata commessa la violazione ed al procedimento si applicano, per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689";

e-quater). All'articolo 36, dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-*bis*. Ai soli fini della notifica degli atti di cui al presente articolo, gli operatori aerei, soggetti alla disciplina di cui al presente decreto legislativo, eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana".

e-quinquies). Al comma 2 dell'articolo 381 le parole: "L'impianto escluso ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 esclusi ai sensi del medesimo comma"».

6.6

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*). All'articolo 19, comma 6, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente:

"*i*) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001"».

6.0.1

ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.6-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".

3. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".

4. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700,00 euro a 10.000 euro".

5. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

6. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".

7. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro".

8. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro»".

6.0.2

MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro".

3. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 10.000 euro".

4. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

5. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro".

6. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro"«.

7. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro".

8. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro"».

6.0.3

PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)*

1. Al decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

b) al comma 2, dell'articolo 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

c) al comma 3, dell'articolo 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

d) al comma 4, dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

e) al comma 5 dell'articolo 3, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

f) al comma 6 dell'articolo 3, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".

g) al comma 3, dell'articolo 6, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1 00 euro a 1.000 euro";

h) al comma 4, dell'articolo 6, le parole: "da 1.000 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro a 1.000 euro"».

6.0.31

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO
Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

All'articolo 3 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

2) al comma 2, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

3) al comma 3, le parole: "da 10.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 10.000 euro";

4) al comma 4, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

5) al comma 5, le parole: "da 7.000 euro a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 700 euro a 10.000 euro";

6) al comma 6 dell'articolo 3, le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 50 euro a 500 euro".

6.0.4

PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.5FASIOLO, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PUPPATO**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.51BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme
LONGO**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.6

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 sono abrogati».

6.0.61

BERGER, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorurati ad effetto serra)

All'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3 le parole "da 1.000,00 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "da 100,00 euro a 1.000,00 euro"

Al comma 4 le parole "da 1.000,00 euro a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "da 100,00 euro a 1.000,00 euro».

Art. 7.**7.1**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi agli enti locali»;

b) dopo le parole: «per l'impiego efficiente delle risorse ambientali» sono aggiunte le seguenti «, per la tutela della salute e dell'ambiente attraverso apposito controllo e monitoraggio».

7.2

ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «sono rilasciati agli enti locali», con le seguenti: «sono rilasciati agli enti territoriali».

7.0.1

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle even-

tuali scadenze previste dalle, stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fatti specie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso un circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente -la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente

rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare l'istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.2

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 7-bis.***(Interpello ambientale)*

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 3-septies.*(Interpello in materia ambientale)*

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente decreto legislativo e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente,

sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data con testualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente decreto legislativo e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interPELLI e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello in-

nanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.3

MARAN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documen-

tazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardo la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso un circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia am-

bientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"».

7.0.4

PUPPATO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Interpello ambientale)*

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-septies.*(Interpello in materia ambientale)*

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente,

sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello in-

nanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

7.0.5

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"3-septies.

(Interpello in materia ambientale)

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento cor-

retto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra o inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti

di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-sexies del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpelli e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

Art. 8.

8.1

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1,

lettera *t*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se nella medesima area le singole unità immobiliari che la compongono, pur nella disponibilità di persone fisiche o giuridiche, sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente di prodotti finali o servizi differenti tra di loro"».

8.2

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3

MANCUSO, MARINELLO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.4

MIRABELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n 115 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MW e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, , anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali anche se in tale area le singole unità

immobiliari che la compongono, eventualmente nella disponibilità di soggetti, persone fisiche o giuridiche, diversi sono utilizzate per attività destinate alla realizzazione o all'erogazione rispettivamente, di diversi prodotti finali o servizi tra di loro differenti"».

8.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ad esclusione di impianti ibridi di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2012, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali vicini tra loro ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella piena disponibilità di uno dei clienti finali"».

8.7

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza

energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.8

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, la lettera t), è sostituita dalla seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.9

MANCUSO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) L'articolo 2, comma 1, lettera t), è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni"».

8.10

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati di consumo nella titolarità di uno o più utilizzatori finali, quali ad esempio condomini, centri residenziali e/o centri commerciali, consorzi e/o distretti artigianali, industriali, agroindustriali, del terziario e dei servizi, destinatari di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica di cui alla lettera g);"».

8.11

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: ", con potenza nominale non superiore a 20 MWe" sono sostituite dalle seguenti: ", con potenza nominale non superiore a 10 MWe".

8.12

MORGONI

Respinto

Al comma 1 lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «di un solo cliente finale», sono sostituite dalle seguenti: «di uno o più clienti finali» e le parole: «del medesimo cliente» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi clienti».

8.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Ritirato

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: "per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente" con le seguenti: "per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti"».

8.14

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.15

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 dopo la lettera t) aggiungere le seguenti:

«t-bis) "Energy Share": sistema in cui un gruppo d'acquisto associato in cooperative di consumo realizza un impianto fotovoltaico congiuntamente, beneficiando dell'energia prodotta in proporzione alla quota d'impianto acquistata; tramite un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, direttamente connesso, per il tramite del collegamento di rete con obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di *n* utenti finali, anche diversamente collocati sul territorio nazionale, senza limiti di distanza dall'impianto ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei soci;

t-ter) "Socio acquirente" di una quota parte dell'impianto, ovvero il socio della cooperativa, che acquistandone una parte, si assicura una produzione almeno ventennale di energia elettrica; dal ventunesimo anno in avanti, i soci valuteranno, in funzione della produttività dell'impianto, se rottamare l'impianto, o se continuare ad utilizzarlo; costi di smaltimento sono a carico delle ditte fornitrici dei pannelli, smontaggio e trasporto sono previsti nei costi di manutenzione; il socio acquirente resta il proprietario esclusivo dell'impianto;

t-*quater*) "trader energetici in energy share": fornitore di energia elettrica, ovvero, soggetto che curerà il ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, e attraverso un contratto di fornitura con il cliente socio, permetterà al cliente di utilizzare questa energia in luoghi e tempi diversi; curerà la fornitura di energia per eventuale fabbisogno in eccedenza alla quota spettante al socio della cooperativa dall'impianto fotovoltaico; Il *trader* può collocare sul mercato l'energia ritirata, a suo insindacabile giudizio, tutti i proventi sono di proprietà del soggetto fornitore di energia elettrica;

t-*quinquies*) "credito agevolato" entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge il MISE pubblica linee guida atte a delineare forme di credito agevolato per operazioni in "Energy Share";

t-*sexies*) "superfici idonee per la realizzazione degli impianti" su edifici; impianti a terra possono essere realizzati solo su terreni non agricoli, e non utilizzabili per altri scopi;

t-*septies*) Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

8.16

DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) all'articolo 2, comma 1, lettera t), sostituire le parole: "per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente", con le seguenti: "per il consumo di uno o più clienti finali ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti"».

8.17 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-*bis*) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, modalità e misura oggetto di una specifica scheda, approvata dal Ministro dello sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento"».

8.18

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.19

MARAN

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.20

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.21

PICCOLI, PELINO, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"».

8.22

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;

d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

8.23

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.24

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

8.25

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.26

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.27

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.28

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.29

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

8.30

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso».

8.31

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.32

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

8.0.1

NUGNES, GIROTTO, CASTALDI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili negli edifici)

1. La distribuzione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili a servizio di edifici con più unità immobiliari, all'interno degli stessi edifici, non è assoggettata alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo saranno stabilite con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

8.0.2

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 27, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di potenza non superiore a 200 kW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza non superiore a 500 kW";

b) le parole: "il punto di prelievo" sono sostituite dalle seguenti: "i punti di prelievo";

c) le parole: "e fermo restando il pagamento degli oneri di rete" sono sostituite dalle seguenti: "ed escludendo tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema"».

Art. 9.

9.1 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Sostituire l'articolo 9 con il seguente: «Art. 9. – 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente addeguata l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.11 (testo 2)

DI BIAGIO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia

italiana in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di biodiesel richiamati dall'allegato A, sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Allo scopo di perseguire la migliore resa energetica, i sottoprodotti del comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati negli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente addeguata l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere.

4. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 negli allegati alla Parte Quinta - Allegato X, Parte II, Sez. 4, n. 1 "Tipologia e provenienza" è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

h) Oli e grassi vegetali e loro intermedi e derivati definiti dalla norma UNI/TS 11163:2009».

ALLEGATO A

glicerine,
gliceroli,
gomme oleose,
oleine, oli acidi di raffinazione,
paste saponose,
residui di gliceridi,
stearine,
fondami, cascami e altri residui di oli vegetali.

9.2

PICCOLI, BERTACCO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «anidride carbonica» inserire le seguenti: «e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare»;

b) dopo le parole: «tramite fermentazione» inserire le seguenti: «, i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali e i sottoprodotti della lavorazione o produzione di biodiesel (glicerine, gliceroli, gomme oleose, oleine, oli acidi di raffinazione, paste saponose, residui di gliceridi, stearine, fondami, cascami e altri residui di oli vegetali)».

9.100 (testo 2)

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «fermentazione» aggiungere le seguenti: «e quelli derivati dalla gestione sostenibile mediante decespugliamento e taglio piante di argini e golene dei corsi d'acqua».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al primo periodo le modifiche necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

9.3

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, inserire dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,» le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.4

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,» inserire le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.5

PUPPATO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione,», aggiungere le seguenti: «nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari,».

9.200

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Al punto 2 della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde, dalla gestione sostenibile dei corsi d'acqua e da attività forestale".

9.6

PICCOLI, BERTACCO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di perseguire la migliore resa energetica, i sottoprodotti del comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati negli impianti alimentati da biomasse liquide o solide, di nuova realizzazione o oggetto di rifacimento anche parziale, a prescindere dal loro stato fisico di solidi o liquidi.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sotto-

prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed il GSE S.p.a. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.7

FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

"g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, anche chimicamente trattati, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione".

1-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 negli allegati alla Parte Quinta - Allegato X, Parte II, Sez. 4, n. 1 "Tipologia e provenienza" è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g-bis. Gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno anche chimicamente trattati definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, e ammesso esclusivamente nel luogo di produzione"».

9.8 (testo 3)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica, l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

g) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno, definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014, impiegati per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneg-

giano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esclusivamente nel luogo di produzione.

Inoltre il paragrafo 1 "Tipologia e provenienza" della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è integrato con la seguente lettera:

h) gli scarti di legno ed i residui dell'industria del legno definiti secondo la classe 1.2.2 della Norma UNI EN ISO 17225-1:2014. L'impiego di questi sottoprodotti, le cui caratteristiche merceologiche devono essere conformi ai limiti stabiliti nella Tabella 1 della norma UNI ISO 17225-3:2014 per le bricchette di classe B, è ammesso esclusivamente nel luogo di produzione. Rimane ferma la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo, così come definito nel paragrafo 2.2, lettera *f)*, di questa sezione.»

9.9

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di promuovere la valorizzazione energetica del biogas prodotto da discarica, il Gestore Servizi Energetici S.p.A. riconosce l'accesso ai meccanismi di incentivazione anche in presenza di biogas prodotto da discariche gestite per moduli o lotti. A tale scopo, la data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché ad ogni effetto la data in cui esso è da considerarsi stabile, coincide con la data della dichiarazione di conferma di allacciamento. Al fine di incentivare ulteriormente il recupero energetico del biogas, la disposizione di cui al precedente periodo si applica a tutti i procedimenti, ancorché definiti, avviati con istanza».

9.0.1

BUEMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al comma 3 dell'articolo 279 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 279 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sopprimere le seguenti parole: ", o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,».

9.0.2

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica)

1. La realizzazione e la modifica degli impianti a biogas prodotto da discarica di cui al punto 2.5 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36/2003 in discariche autorizzate a norma di legge non costituiscono modifica sostanziale ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e gestione delle discariche stesse. A tali impianti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 così come convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, alla chiusura dello stesso, a domanda dell'operatore, agli ulteriori impianti realizzati sui nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.

3. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specia-

lizzate riconosciute dalle stesse case costruttrici la rigenerazione o revisione è attestata da documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati».

9.0.3

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Verifica di assoggettabilità)

Al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 15, comma 1, lettera c), ultimo capoverso, dopo le parole: ", la procedura di cui all'articolo 20" inserire le seguenti: ", ove prevista,"».

9.0.4

ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 15, comma 1, lettera c), ultimo periodo dopo le parole: ", la procedura di cui all'articolo 20," inserire le seguenti: "ai fini della assoggettabilità alla valutazione ambientale,"».

9.0.5

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole: "di acqua calda sanitaria" inserire le seguenti: "nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.0.6

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:

"344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2015, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.0.7

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

1. All'articolo 1-*sexies*, dopo il comma 4-*bis* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*.1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modifiche e integrazioni".

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso».

9.0.8

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011)*

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, rileva esclusivamente la data di redazione della dichiarazione di conferma di allacciamento, che costituisce anche la data di accertamento della stabilità dell'impianto».

9.0.9/1

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, MORONESE

Respinto*All'emendamento 9.0.9, sopprimere le parole da: «a tal fine» fino alla fine del periodo.***9.0.9**

IL RELATORE

Accolto*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.**

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti

effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

Art. 10.

10.1

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management - water footprint - Principles, requirements and guidelines*».

10.2

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel VE) ai sensi del regolamento (CE) 11. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi

della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management – water footprint – Principles, l'equirements and guidelines*».

10.3

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, da cumularsi con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestioni dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera a), cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 00) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di pro-

dotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management - water footprint - Principles, requirements and guidelines*;"».

10.4

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «anche cumulabile», sono sostituite dalle seguenti: «da cumularsi»;

b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «UNI EN ISO 14001» sono inserite le seguenti: «e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici. Il possesso contestuale di tutte le registrazioni, certificazioni e attestazioni di cui alla presente lettera *a)*, cumulate con quelle previste dal comma 7, articolo 75, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esenta gli operatori economici dal versamento dell'importo della garanzia;

c) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «del 25 novembre 2009», sono inserite le seguenti: «e/o delle certificazioni e/o attestazioni sopra richiamate»;

d) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 1406T, sono sostituite dalle seguenti: »e/o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e/o un'impronta idrica (*water footprint*) ai sensi della norma UNI ISO 14046 *Environmental management - water footprint - Principles, requirements and guidelines*;

e) al comma 2, lettera *a)*, numero 1), capoverso «"e-bis)», dopo le parole: "(Ecolabel VE)" sono inserite le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 :2011 riguardante il Sistema

di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici"».

10.5

CERONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), il punto 1), è sostituito dal seguente:

«1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) relativo ai beni o servizi oggetto del contratto, anche attribuendo un punteggio proporzionale in relazione alla loro percentuale rispetto all'insieme delle prestazioni oggetto del contratto"».

10.6

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.7

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Sodal Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.8

MANCUSO

Respinto

Al comma 2, lettera a), punto 1), sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente:

«e-bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (*Ecolabel UE*) e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"».

10.9

FABBRI, CALEO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali,» inserire le seguenti: «alla capacità di stoccaggio di carbonio,».

10.10

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017».

10.12

MIRABELLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017».

10.13

MARINELLO, MANCUSO

Respinto

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis) Le modifiche di cui al precedente comma 2, lettera a), punto 2), e lettera b), entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2017».

10.14

MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

10.15

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 11.**11.100/1^(*)**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

All'emendamento 11.100, capoverso «Articolo 11», al comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale,» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2016,».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

11.100/2^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, DONNO

Respinto

All'emendamento 11.100, al primo comma dopo le parole: «novembre 2009» e ovunque ricorra sostituire le parole: «e/o» con: «o».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

11.100/3^(*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 11.100, al capoverso comma 1 aggiungere i seguenti punti: «Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008 e/

o - UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

11.100/4 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 11.100, al primo comma, in fine, aggiungere il seguente capoverso: « - la certificazione concernente il rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica di cui al regolamento CE n.834/2007, del consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni.»

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

11.100 (testo 2)/1

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al capoverso «Articolo 11», comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale» inserire le seguenti: «con esclusione degli incentivi regolati dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, e successive modificazioni,».

11.100 (testo 2)/2

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al capoverso «Articolo 11», comma 1, dopo le parole: «in materia ambientale» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».

11.100 (testo 2)/3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), dopo la parola: «preferenza» aggiungere le seguenti: «uno o più dei seguenti requisiti».

11.100 (testo 2)/4

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso di attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001; il possesso di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori o il possesso di certificazione OHSAS 18001:2001; il possesso di Certificazione Social Accountability 8000:2008; il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.100 (testo 2)/5

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso di certificazione UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.100 (testo 2)/6

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 11.100 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il possesso della certificazione concernente il rispetto delle disposizioni in materia di produzione biologica di cui al regolamento CE n. 834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni».

11.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)*

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia».

11.1

MANCUSO

Precluso*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. - Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del *Rating* di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge (62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi ener-

getici, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate e la richiesta di contributi per l'ottenimento del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione a prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020».

11.2

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in materia ambientale,» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2016,».

11.3

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,» inserire le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.4

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del 25 novembre 2009,» sono aggiunte le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello orga-

nizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione *Social Accountability* 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.5

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «del 25 novembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e/o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e/o del Rating di Legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e/o di Attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o di Certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori, e/o di certificazione OHSAS 18001:2001, e/o di Certificazione Social Accountability 8000:2008, e/o di Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2011 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, e/o UNI CEI 11352:2010 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,».

11.6

MANCUSO

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "e la richiesta di contributi per l'ottenimento" con le seguenti: "o il possesso per un proprio prodotto o servizio";

b) dopo le parole: "del 25 novembre 2009" sopprimere le seguenti: "in relazione a prodotti e servizi";

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In aggiunta alla disposizione di cui al precedente comma, le amministrazioni comunali potranno prevedere riduzioni degli oneri fiscali o sgravi fiscali in favore delle organizzazioni in possesso delle suddette registrazioni e certificazioni"».

11.7

MANCUSO

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "e la richiesta di contributi per l'ottenimento" con le seguenti: "o il possesso per un proprio prodotto o servizio";

b) dopo le parole: "del 25 novembre 2009" sopprimere le seguenti: "in relazione a prodotti e servizi"».

Art. 12.**12.1**

CERONI, VACCARI

Ritirato

Al comma 1 capoverso «Art. 68-bis» dopo le parole: «(COM(2011) 571 definitivo)» sostituire le parole da: «attraverso l'inserimento» fino alla fine della lettera h), con le seguenti: «, nelle procedure di affidamento di appalti pubblici aventi ad oggetto le categorie di prodotti e servizi indicate dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti, è fatto obbligo l'applicazione dei criteri ambientali minimi contenuti nei relativi decreti attuativi. Per le ulteriori categorie contenute nel predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, ma non ancora oggetto di decreti attuativi, l'obbligo si intende a decorrere dalla data di pubblicazione dei corrispondenti decreti sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana».

12.7

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1 capoverso «Art. 68-bis», alla lettera a) del comma 1 sostituire le parole: «lampade a scarica ad alta intensità e di moduli LED» con le seguenti parole: «lampade a scarica ad alta intensità, alimentatori elettronici e di moduli LED».

12.2

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «soglia di rilievo comunitario», aggiungere le parole: «avviate nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e al 100 per cento negli anni successivi.».

12.3

MANCUSO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

12.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», al comma 2, sopprimere la lettera e).

12.5

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti, come richiamato dal comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 4.1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Fornitura, per un quantitativo almeno pari al 30 per cento rispetto al totale delle cartucce fornite, di cartucce rigenerate conformi ai Criteri ambientali minimi per le seguenti apparecchiature:

– (elenco a cura della stazione appaltante)

e almeno un ulteriore 30 per cento di cartucce originali rispetto al totale delle cartucce fornite al fine di garantire il rinnovo degli involucri necessari a garantire la rigenerazione"».

12.6

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 68-bis», comma 4, dopo le parole: «al comma 2 si applica anche», aggiungere le seguenti: «ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati a mense scolastiche e ospedaliere, nonché».

12.100/1 (*)

MARINELLO

Decaduto

All'emendamento 12.100, il periodo da: «Per le medesime finalità» a: «filiera agro-industriali» è soppresso.

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

12.100/2 (*)

ARRIGONI

Decaduto

All'emendamento 12.100, al capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

12.100/3 (*)

ARRIGONI

Decaduto

All'emendamento 12.100, al capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'impiego» con le seguenti: «il graduale passaggio all'impiego».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

12.100 (testo 2)/1

DI BIAGIO

Decaduto

All'emendamento 12.100 (testo 2), dopo le parole: «riciclabili e compostabili» sono inserite le seguenti: «ovvero con confezioni provenienti dal riciclo o dalla rigenerazione delle materie plastiche pre-consumo e post-consumo, idonee e destinate al contatto con gli alimenti».

12.100 (testo 2)/4

CUOMO

Decaduto

Sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l'installazione di nuovi impianti, può prevedere nei bandi di gara, nei capitolati d'appalto, nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali, l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali».

12.100 (testo 2)/2

ARRIGONI

Decaduto

All'emendamento 12.100 (testo 2), sopprimere le parole da: «e dopo il comma 3» fino alla fine del periodo.

12.100 (testo 2)/3

ARRIGONI

Decaduto

All'emendamento 12.100 (testo 2), al capoverso comma «3-bis», sostituire le parole: «l'impiego» con le seguenti: «il graduale passaggio all'impiego».

12.100 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con il medesimo decreto, per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climalteranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571 sono indicate alle pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, le modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili.» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici prevede nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.».

12.200

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività indicate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.».

Art. 13.**13.0.1**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:***«Art. 13-bis.***(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare)*

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; inoltre, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale individuati e iscritti in apposito elenco dagli enti pubblici territoriali".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460/1997:

a) dopo le parole: "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole: "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460/1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e,

a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzati effettivamente tale utilizzo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133"».

13.0.2

CALEO, Stefano ESPOSITO, TOMASELLI, LAI

Accolto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento";

b) alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alla segnaletica luminosa stradale"».

Art. 14.**14.1 (testo 2)**

BERTUZZI

Accolto

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevate prestazioni ambientali sui mercati nazionali ed internazionali, viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti (denominato "*Made Green in Italy*"). Tale schema adotta la metodologia PEF così come definita nella Raccomandazione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'Ambiente emana un Regolamento attuativo che stabilisce le modalità di funzionamento dello schema.».

b) Al comma 3, sostituire le parole: «Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate», con le seguenti: «Lo schema nazionale volontario ed il relativo Regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati».

c) sopprimere la lettera d).

d) Al comma 4 sopprimere le parole: «nel piano di cui».

14.2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.3

DE PETRIS

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «qualità ambientale», inserire le seguenti: «e paesaggistiche».

14.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «ambientale» aggiungere la seguente: «e paesaggistica».

14.5

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, VACCARI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

14.6

SOLLO, VACCARI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

14.7

PANIZZA, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.8

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.9

MANCUSO

Accolto

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale».

14.10

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Precluso

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «calcolate in relazione alla distanza tra luoghi di produzione e di consumo» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) n. 1305/2013».

14.11

SOLLO

Precluso

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «calcolate in relazione alla distanza tra luoghi di produzione e di consumo» con le seguenti: «come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) n. 1305/2013».

14.12

DE PETRIS

Accolto

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «punto di vista ambientale», inserire le seguenti: «e della qualità del paesaggio».

14.13

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le parole: «, riportando in etichetta in modo chiaro e comprensibile la valutazione del ciclo

di vita del prodotto, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea».

14.14

ARRIGONI

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

14.0.1

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499)

1. Nel primo comma dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, dopo le parole: "le servitù" sono aggiunte le seguenti: "i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, primo comma, n. 2-bis del codice civile"».

Art. 15.

15.1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Ovunque ricorrono le parole: «post consumo», aggiungere le seguenti: «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

Conseguentemente, inserire in rubrica le seguenti parole: «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

15.2

DI BIAGIO, RANUCCI

Accolto limitatamente alla lettera b), precluso per la parte restante

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo», inserire le seguenti parole: «o dal recupero degli scarti di produzione e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti», aggiungere le seguenti parole: «, ovvero con le imprese che producono beni derivanti dal recupero degli scarti di produzione e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio dei prodotti complessi».

15.3

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Accolto

All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti», con le parole: «dai rifiuti».

b) Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera a), dopo le parole: «attività imprenditoriali», ovunque ricorrano, inserire le parole: «di produzione e» e sostituire le parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti» con le parole: «dai rifiuti».

c) Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «d) tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto».

15.4

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera e), sopprimere le parole: «di volontariato»;

Alla lettera e), dopo le parole: «senza fini di lucro», aggiungere le seguenti: «di promozione sociale ed artigiani nonché imprese individuali».

15.5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «UNI EN 1260:2013», con le seguenti: «UNI EN 12620:2013».

15.6

DI BIAGIO, RANUCCI

Accolto

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), le parole: «UNI EN 1260:2013», sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN 12620:2013».

15.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), dopo le parole: «pneumatici fuori uso», aggiungere le seguenti: «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione».

15.8

DI BIAGIO, RANUCCI

Accolto

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera b), dopo le parole: «pneumatici fuori uso», inserire le seguenti: «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10067:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione».

15.9

DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore impegnati attivamente in ruoli di riferimento nell'ambito di primari progetti di innovazione nazionali ed europei finalizzati a conseguire progressi significativi negli ambiti dell'efficienza delle risorse e dell'economia circolare, così come definita nella Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2014».

15.10

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici», sostituire le parole da: «e dei soggetti pubblici» fino a: «lettere a) e b)», con le seguenti: «e dei soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore impegnati attivamente in ruoli di riferimento nell'ambito di primari progetti di innovazione nazionali ed europei finalizzati a conseguire progressi significativi negli ambiti dell'efficienza delle risorse e dell'economia circolare, così come definita nella Comunicazione della Commissione europea del 2 luglio 2014».

15.11

ARRIGONI

Assorbito

Al comma 2, capoverso «Art. 206-ter», lettera c), inserire, in fine, il seguente periodo: «tali incentivi sono configurati in termini di credito di imposta, detrazione fiscale o riduzione IVA, commisurati al valore del bene prodotto».

15.12

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», al comma 3, dopo le parole: «e fissa le modalità di stipulazione dei medesimi accordi e contratti», aggiungere le seguenti: «secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali».

15.13

FABBRI, VACCARI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quater», sopprimere il comma 2.

15.14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, capoverso «Art. 206-quater», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i beni o gli imballaggi realizzati con almeno il 50 per cento di plastica riciclata, come da riconosciuta certificazione, è ridotta l'IVA dal 22 per cento al 10 per cento».

15.15

FABBRI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», sopprimere le seguenti parole: «, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrie e compost di qualità».

15.16

FABBRI, CALEO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», dopo le parole: «ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi

dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata,» *inserire le seguenti*: «prodotti di legno o a base di legno e di sughero,».

15.17

DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'acquisto di aggregati riciclati marcati CE, definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 12620:2013, e di manufatti che impiegano materiali recuperati dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso».

15.18

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 206-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per i beni o gli imballaggi realizzati con almeno il cinquanta per cento di plastica riciclata, accertata mediante certificazione, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Gli imballaggi realizzati con almeno il cinquanta per cento di materiale plastico riciclato non sono sottoposti al contributo ambientale del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).».

15.19

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «materiali e».

15.20

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «materiali e».

15.21

FABBRI, DI BIAGIO

Accolto limitatamente alla prima parte, precluso per la parte restante

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 1, dopo le parole: «l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010», inserire le seguenti: «e dalla norma UNI 11532:2014».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 4, dopo le parole: «l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici definiti nella norma UNI 11367:2010», inserire le seguenti: «e nella norma UNI 11532:2014».

15.22

FABBRI, CALEO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 206-sexies», comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso».

15.1000/1

MORONESE, NUGNES

Respinto

All'emendamento 15.1000, le parole: «sopprimere il comma 4 e» sono soppresse.

15.1000/2

MORONESE, NUGNES

Respinto

All'emendamento 15.1000, capoverso 206-sexies, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo le parole: «L-bis», aggiungere le seguenti: «e L-ter»;

al comma 2 sostituire le parole: «in allegato 1 annesso alla presente legge» con le seguenti: «di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge».

15.1000

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, capoverso "Art. 206-sexies», sopprimere il comma 4 e sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'allegato L è aggiunto l'allegato L-bis in allegato 1 annesso alla presente legge».

15.0.1 (testo 2)

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - (Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale). - 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti;

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.2 (testo 2)

SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - *(Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale)*. - 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, ali-

mentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.3 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Accordi di programma e incentivi per il riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola ed agroindustriale)

1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 206-ter. - *(Riutilizzo dei residui e dei sottoprodotti dell'attività agricola e agroindustriale)*. - 1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei residui agricoli ed agroindustriali anche nei settori della chimica verde e della produzione di bioenergie, quali biocarburanti, elettricità, calore, e della

produzione di fertilizzanti organici con particolare riferimento al compost derivante solo da matrici agricole, i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare appositi accordi e contratti di programma:

- a) con le imprese che producono i residui o sottoprodotti;
- b) con enti pubblici;
- c) con i soggetti pubblici o privati che utilizzano i residui o sottoprodotti;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, hanno ad oggetto:

- a) la gestione controllata dei residui o dei sottoprodotti al fine di semplificare le relative procedure di autorizzazione d'uso;
- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività di raccolta, commercializzazione ed utilizzo dei residui o sottoprodotti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti, le filiere produttive interessate e le risorse finanziarie necessarie.

4. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1, sono estesi anche ai prodotti alimentari che non sono più utilizzabili per il consumo umano e che possono essere riutilizzati per quello animale.

5. In sede di prima applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge."».

15.0.4 (testo 2)

COMPAGNONE, SCAVONE

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Per ridurre gli impatti sull'ambiente che derivano dalla gestione dei rifiuti organici ed al fine di garantire il raggiungimento degli

obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e)* dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera *qq)* è aggiunta la seguente:

"*rr)* compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

15.0.5 (testo 2)

MORGONI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente:

"1-*septies*. Per ridurre gli impatti sull'ambiente che derivano dalla gestione dei rifiuti organici ed al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"rr) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica

dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

Art. 16.

16.1

MANCUSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

16.2

MIRABELLI, DALLA ZUANNA, MORGONI, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, SOLLO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

16.3

MANCUSO

Ritirato

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16. - (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: "produzione di mobili e relativi componenti", sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al legno non trattato";

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «17 02 01 – Legno» e «19 1207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 19 1206»".

16.4

SOLLO

Ritirato

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16. – (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: "produzione di mobili e relativi componenti" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente al legno non trattato";

b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 – Legno» e «191207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»".

16.5

TOMASELLI, FABBRI, CALEO

Ritirato

Sostituire l'articolo 16, con il seguente: «Art. 16. – (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) - 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel sup-

plemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) al termine della tabella 6.A è aggiunta la frase: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 – Legno» e «191207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»".

16.6

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.100/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Decaduto

All'emendamento 16.100, al comma 2, capoverso 7-bis, sostituire la parole: "dal decespugliamento e taglio piante su" con le seguenti: "dalla riqualificazione ambientale di".

16.100/2

MANCUSO

Decaduto

All'emendamento 16.100, comma 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, ai fini del calcolo del residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 si considerano quindici anni calcolati a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica, purché anch'essa risulti antecedente al 31 dicembre 2012».

16.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettera b), di potenza non superiore a 300 kW, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento del 10 per cento della tariffa incentivante base di cui all'allegato 1 Tabella 1.1 qualora gli impianti siano alimentati, con una percentuale non inferiore al 70 per cento in peso, mediante i seguenti sottoprodotti elencati all'allegato 1, tabella Tab.1-A, punto 2, del presente decreto, provenienti dall'attuazione di progetti, approvati dagli enti competenti, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla corretta gestione sostenibile dei boschi e dei corsi d'acqua: sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali e/o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco e/o sottoprodotti derivati dal decespugliamento e taglio piante su argini e golene dei corsi d'acqua.

16.7

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

00a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.8

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.9

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "frazione organica dei rifiuti urbani", sono aggiunte le seguenti: "e agroindustriali";

1a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "registrato nel 2012", sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e su richiesta del produttore, è quello definito dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità"».

16.10

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

2) alla tabella 6.A è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci «170201 – Legno» e «191207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 191206»".».

16.11

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 6.2 le parole: «ad eccezione di quelli identificati con i codici Cer 180103 e 180202*» sono soppresse.*

16.12

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016";

b) sopprimere il numero 2)».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutti gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° gennaio 2016 sono escluse dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili le voci "170201 – Legno" e "191207 — Legno diverso da quello di cui alla voce 191206", della Tabella 6.A del Decreto di cui al comma 1.».

16.13

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis. All'articolo 19, comma 1, sono soppressi i seguenti periodi: "Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009"».

16.14

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis.) all'articolo 19, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009"».

16.15

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, CALEO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) All'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, gli ultimi due periodi sono soppressi».

16.200/1

CALEO, DALLA ZUANNA

Decaduto

All'emendamento 16.200, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3,» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, commi 2 e 3,».

16.200/2

DE PETRIS, BIGNAMI

Decaduto

All'emendamento 16.200, comma 1-bis, sopprimere le parole: «esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

16.200

IL RELATORE

Ritirato

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, si calcola determinando quindici anni dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

16.16

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In attuazione alle disposizioni di cui al comma 4, per impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW che optino per

la riduzione di cui al comma 3, lettera *b*), il premio è determinato in misura non inferiore al 10 per cento del valore reale del totale degli incentivi residui e in deroga a quanto stabilito al comma 1 continuano a trovare applicazione i prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"».

16.0.1

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art.16-bis.

(Misure per la conversione di siti industriali dismessi in impianti per la produzione di energia elettrica termica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi:

"12. Gli impianti alimentati a biomasse, biogas e oli vegetali tracciati, realizzati in assetto cogenerativo ed installati in sostituzione di centrali termiche esistenti e alimentate da fonti fossili, nei limiti di potenza termica sostituita possono essere realizzati ed esercitati mediante comunicazione di edilizia libera.

13. Per gli impianti operanti in assetto cogenerativo di cui al punto 12.4 della tabella 1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, il requisito del limite di potenza deve intendersi alternativo, essendo sufficiente il rispetto di uno solo dei due limiti indicati"».

16.0.2

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma:

"7-ter. Alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate dal medesimo produttore del rifiuto nelle aree interne o contigue a quelle dove essi vengono generati non si applicano i limiti giornalieri ed annuali previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186, e le medesime sono assentite mediante procedure semplificate senza necessità di VIA, nei limiti delle quantità di rifiuto prodotto da autosmaltire"».

16.0.3

FUCKSIA, GIROTTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non ancora emanati, i decreti ministeriali previsti dal decreto legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dal decreto legislativo 102/2014, dal decreto-legge convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.

2. Ove non ancora emanati, sono emanati entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i decreti ministeriali di cui agli articoli 24, comma 5, 7 comma 4, 5 comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011».

Art. 17.

17.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.3

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «ivi inclusi i rifiuti» aggiungere le parole: «in cellulosa e».

17.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «in plastica compostabile certificata» con le parole: «compostabili certificati».

17.5 (testo 2)

DALLA ZUANNA, FAVERO, MANCUSO, COMPAGNONE, SCAVONE, ARRIGONI, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti «compresi i prodotti assorbenti per la persona, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale deve essere certificata la biodegradabilità degli stessi, nonché la previa sottoposizione ad un processo di sanificazione secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto. Fino all'adozione del decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia».

17.6

MANCUSO

Assorbito

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.7

COMPAGNONE, SCAVONE

Assorbito

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.8

ARRIGONI

Assorbito

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».

17.9

DALLA ZUANNA, SONEGO, FAVERO, VACCARI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.10

MARAN, VACCARI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.11

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.12

SONEGO, FAVERO, VACCARI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione qualora necessario».

17.13

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona» con le seguenti: «compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

17.0.1

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fertilizzanti correttivi)

1. All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura».

17.0.2

MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fertilizzanti correttivi)

1. All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura».

17.0.3

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fertilizzanti correttivi)

1. All'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, ed in particolare dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione, così come descritti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura».

17.0.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fertilizzanti correttivi)

"I correttivi del decreto legislativo n. 75 del 2010 dell'allegato 3, se ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, si applicano i criteri e le prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 1992 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura"».

Art. 18.**18.1**

ZIZZA, CALEO, ORRÙ, RANUCCI, DI BIAGIO, MARINELLO

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, attività di gestione delle aree marine protette o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti».

18.2

FUCKSIA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «può individuare» con le seguenti: «individua entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

18.3

DE PETRIS

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «può individuare», con la parola: «individua».

18.4

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca» aggiungere le seguenti: «attività di gestione delle aree marine protette» e dopo le parole: «con le associazioni citate,» aggiungere le seguenti: «con gli enti gestori delle aree marine protette,».

18.5

ORRÙ, RANUCCI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «durante le attività di pesca» inserire le seguenti: «, le attività istituzionali delle aree marine protette»;

b) dopo le parole: «l'autorità portuale, se costituita,» inserire le seguenti: «l'ente gestore dell'area marina protetta, se presente,».

18.6

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

Art. 19.**19.1**

FASIOLO, PUPPATO, PIGNEDOLI, VALDINOSI, CUOMO, AMATI, CALEO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1, suballegato 1, paragrafo 7, il sottoparagrafo 7.31-bis.3 è sostituito dal seguente: "7.31-bis.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [RS].";

b) all'allegato 1, suballegato 1, paragrafo 7, il sottoparagrafo 7.31-bis.4 è sostituito dal seguente: "7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205; Materie prime per l'industria della ceramica"».

19.0.1

MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione
delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)*

1. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, ceneri di carbone e dalle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.

210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

- UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";
- UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";
- UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";
- UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";
- UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";
- UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"
- UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.2

MANCUSO, MARINELLO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)

1. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, ceneri di carbone e dalle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte

dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

- UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";
- UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";
- UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";
- UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";
- UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";
- UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"
- UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.3

MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)

1. All'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

- UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";
- UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";
- UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";
- UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";

- UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";
- UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"
- UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.04

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle ceneri di combustione delle centrali termoelettriche)

1. All'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo le parole: "autorizzazioni rilasciate" aggiungere le seguenti: "anche nel periodo transitorio";

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:

- UNI-EN 450-1 e 2 "Ceneri volanti per calcestruzzo";
- UNI-EN 934-2 "Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione";
- UNI-EN 14227-4 "Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici";
- UNI-EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico";
- UNI-EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo";
- UNI-EN 13139 "Aggregati per malta"

– UNI-EN 1504 "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo".».

19.0.5

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini delle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi)

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2016».

19.0.6

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Manutenzione infrastrutture viarie)

1. I materiali derivanti da manutenzione o demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso o manufatti assimilati, nonché le guaine costituite da leganti bituminosi sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni se affidati ad un soggetto autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso o prodotti analoghi».

Art. 20.**20.1**

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), sostituire le parole da: «a tal fine» a: «comma 6», con le seguenti: «con le risorse a disposizione del medesimo Ministero»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 6 è soppresso».

20.2

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), sostituire le parole: «a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6» con le seguenti: «con le risorse a disposizione del medesimo Ministero»;

2) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 6 è soppresso».

20.3

CERONI

Accolto

Al comma 1, è infine aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

"7. Al fine di garantire il monitoraggio di tutti i flussi di rifiuti e del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 205, i Comuni assicurano la trasmissione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dei dati inerenti la raccolta differenziata di rifiuti urbani, attraverso la banca dati di cui all'Osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata."».

20.4

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

20.5

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

20.6

FUCKSIA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

20.7

ARRIGONI

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

20.8

ARRIGONI

Accolto

Al comma 4, capoverso comma 12-bis, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «suddiviso per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune».

20.9

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Al comma 4 capoverso 12-bis alla lettera b) dopo le parole: «raccolta differenziata totale» sono aggiunte le seguenti: «e la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati».

20.10

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «inceneritori» aggiungere la seguente: «, gassificatori».

20.11

ARRIGONI

Accolto

Al comma 4, capoverso 12-bis, lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e quantità di percolato prodotto».

20.12

MIRABELLI

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera b-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.13

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera b-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.14

DI BIAGIO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, lettera b-*quinquies*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

20.15

MANCUSO

Ritirato

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«All'articolo 9, comma 3, le lettere b) e c) del decreto 31 dicembre 2014 n. 192 sono soppresse».

20.16

SOLLO

Ritirato

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«All'articolo 9, comma 3, le lettere *b)* e *c)* del decreto 31 dicembre 2014 n. 192 sono soppresse».

20.17

ARRIGONI

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».

20.18

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*; con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.19

MANCUSO

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agri-

cola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.20

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga il deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.21

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.22

MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.23

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 190 ed il comma 9-bis dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, fermo restando quanto indicato nel comma 3-bis dell'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intendono già in vigore, a far data dal 31 ottobre 2013».

20.24

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.25

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.26

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PUPPATO

Respinto*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.27

MANCUSO

Respinto*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, compresi i parchi ed i giardini, si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, e alla movimentazione degli stessi dal luogo di produzione alla sede dell'impresa non si applicano le disposizioni relative al trasporto del presente decreto».

20.28

DALLA ZUANNA, CALEO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 187 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la miscelazione di soli rifiuti non pericolosi non è sottoposta ad autorizzazioni e non può essere in particolare subordinata a vincoli e prescrizioni qualora sia finalizzata a migliorarne la gestione successiva anche in termini di avvio al riciclo».

20.29

PUPPATO, CALEO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 187 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è aggiunto un nuovo comma: "3-bis. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la miscelazione di soli rifiuti non pericolosi non è sottoposta ad autorizzazioni ed in particolare non può essere subordinata a vincoli e prescrizioni qualora sia finalizzata a migliorarne la gestione successiva anche in termini di avvio al riciclo».

20.291

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o».

20.30

DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

20.31

COLLINA, PUPPATO

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è prorogato di ulteriori centottanta giorni».

20.0.1 (testo 2)

DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000"».

20.0.2 (testo 2)

COLLINA, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie finanziarie)

1. Al comma 11 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000"».

Art. 21.**S21**

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

21.1

PUPPATO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.2

ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.3

MARINELLO, MANCUSO

Precluso*Sopprimere l'articolo.*

21.4

MANCUSO

Precluso*Sopprimere il comma 1.*

21.5

ARRIGONI

Precluso*Sopprimere il comma 1.*

21.6

DI BIAGIO

Precluso*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

21.7

CERONI

Precluso*All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:*

- al comma 1, la lettera a) è abrogata;
 - al comma 1, alla lettera d) punto 1, le parole: «incaricati di pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di attività di pubblico interesse»;
 - al comma 1, alla lettera e) punto 1), le parole: «incaricato di pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gestore di attività di pubblico interesse».
-

21.8

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.9

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.10

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 220, comma 1 sostituire le parole: "e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicata nell'allegato E alla parte quarta del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei rifiuti indicati dalla normativa dell'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 220 sopprimere le parole: «e di recupero» *ogni volta che ricorrono.*

21.11

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1 alla lettera a) dopo le parole: «raccolta differenziata» *aggiungere:* «e di riciclo».

21.12

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3 lettera a) dopo le parole: "organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione", aggiungere la seguente: «almeno».

21.13

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dei propri rifiuti di imballaggio" sono aggiunte le seguenti: "o di quantitativi equivalenti agli imballaggi immessi sul mercato"».

21.14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il recesso è efficace solo al momento in cui è intervenuto il riconoscimento, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h);"».

21.15

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) aggiungere il nuovo comma 5-bis:

"5-bis. Il riconoscimento del progetto di cui al precedente comma non può imporre obiettivi condizioni, prescrizioni o modalità operative o di controllo, più onerose rispetto a quelle secondo le quali operano i consorzi di cui all'articolo 223. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono computabili anche i rifiuti di imballaggi equivalenti a quelli propri"».

21.16

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.17

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.18

PUPPATO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.19

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.20

GAMBARO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

21.21

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.22

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere c).

21.23

GAMBARO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.24

MIRABELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.25

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.26

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.27

PUPPATO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

21.28

ZIZZA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21.29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 222, comma 2, le parole da: "Qualora il Consorzio nazionale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Consorzio nazionale imballaggi aderisce alla richiesta entro tre mesi; in tal caso al medesimo verrà corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee"».

21.30

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere il punto 1) della lettera d) e il punto 1) della lettera e).

21.31

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) sostituire il punto 1) con il seguente: «1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"»;

b) alla lettera e), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) al comma 1, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestisce attività di pubblico interesse"».

21.32

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera d), il punto 1) è così sostituito:

«1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"».

21.33

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestiscono attività di pubblico interesse"».

21.34

TOMASELLI, FABBRI

Precluso

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: «sono incaricati di pubblico servizio» con le seguenti: «svolgono funzioni di interesse pubblico»;

b) sopprimere il numero 2).

21.35

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), sostituire le parole: «sono incaricati di pubblico servizio» con le seguenti: «svolgono funzioni di interesse pubblico»;

b) sopprimere il punto 2).

21.36

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- «1) al punto 1), sostituire le parole: "sono incaricati di pubblico servizio" con le seguenti: "svolgono funzioni di interesse pubblico";
2) sopprimere il punto 2)».
-

21.37

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente numero:

- «2-ter. Sostituire, ovunque ricorra la parola: "Consorzio" con le seguenti: "uno o più consorzi"».
-

21.38

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

- «1) al comma 1, dopo le parole: "senza fine di lucro" sono inserite le seguenti: "gestisce attività di pubblico interesse"»;
-

21.39

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono inserite le seguenti: «gestisce attività di pubblico interesse».

21.40

MANCUSO, MARINELLO

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 2).

21.41

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

21.42

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 2).

21.43

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 3).

21.44

MATTEOLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

21.45

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 3).

21.46

MANCUSO, MARINELLO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. il CONAI adegua il proprio statuto alle disposizioni contenute nella presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore».

21.47

MATTEOLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il CONAI adegua il proprio statuto alle disposizioni contenute nella presente legge entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore».

21.48

MIRABELLI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero"».

21.49

MANCUSO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i produttori iniziali di rifiuti speciali" eliminare le parole: "non pericolosi";

b) dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.50

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i produttori iniziali di rifiuti speciali" eliminare le parole: "non pericolosi";

b) dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.51

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono sostituite dalle seguenti: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede complessivamente le 10 tonnellate di rifiuti di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.52

ARRIGONI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti" le parole: "non pericolosi" sono sostituite con le seguenti: "di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.53

ARRIGONI

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.54

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi" sono inserite le seguenti: ", e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi"».

21.55

MANCUSO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui non più di quattro» con le seguenti: «e le quattro».

21.56

TOMASELLI, FABBRI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui non più di quattro» con le seguenti: «e le quattro».

21.57

FUCKSIA

Precluso

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, possono essere riconosciute riduzioni tariffarie del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), agli esercizi commerciali che promuovono presso la clientela imballaggi riutilizzabili, anche attraverso la distribuzione di "kit di ridido", ovvero contenitori idonei per il trasporto e la conservazione della merce acquistata sia liquida che solida. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le modalità di attuazione del presente comma individuando altresì i criteri per le riduzioni tariffarie prescritte».

21.58

LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 218, comma 1, lettera cc) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";

b) all'articolo 218, comma 1, lettera dd) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";

c) all'articolo 221, comma 3, sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari su superfici private";

d) all'articolo 221, il comma 4, per intero e quindi nei seguenti periodi: "Ai fini di cui al comma 3, gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)";

e) all'articolo 221, comma 10, lettera a) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";

f) all'articolo 221, comma 10, lettera e) sopprimere le seguenti parole: "secondari e terziari";

g) all'articolo 224, comma 8, sopprimere le seguenti parole: "in via prioritaria";

h) all'articolo 224, comma 8, sopprimere anche le seguenti parole: "e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari";

i) all'articolo 226, comma 2, sopprimere il seguente periodo: "Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata; ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4"».

21.0.1

ARRIGONI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi integrati nelle reti fognarie medesime, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta ed il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta il cui modello è emanato con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è utilizzato, con le medesime modalità, il vigente sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974"».

Art. 22.**22.1**

MORGONI

Precluso

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti di rame» inserire le seguenti: «e/o di metalli non ferrosi»;

b) dopo le parole: «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in rame»
inserire le seguenti: «e di metalli non ferrosi».

22.2

MORGONI

Accolto

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti di rame» inserire le seguenti: «o di metalli ferrosi e non ferrosi»;

b) dopo le parole: «Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti in rame»
inserire le seguenti: «e di metalli ferrosi e non ferrosi».

22.0.1 (testo 2)/8^(*)

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. L'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/7^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, «capoverso 306-bis», al comma 7 dopo le parole: «lo schema di transazione» sono aggiunte le seguenti: «non novativo.»

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/6^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso «306-bis», al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni».

Conseguentemente

al comma 4 dopo la parola "ricevibile" aggiungere le seguenti "a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura, "

al comma 6 le parole da "sul quale è acquisito" fino alla fine del comma sono soppresse; al comma 7 sono soppresse le parole "acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse."

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/5^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2) al comma 1, capoverso "306-bis," dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a regioni, province e comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni

ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2- *ter.* Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-*bis*, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato.»

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/4^(*)

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso 306-bis, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-*bis*) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/3^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso 306-bis, al comma 2, lettera g) è aggiunto il seguente periodo: «a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie.»

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/2 (*)

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso articolo 306-bis, comma 1, dopo le parole: «può formulare una proposta transattiva» inserire le seguenti: «tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 2)/1 (*)

ARRIGONI

Precluso

All'emendamento 22.0.1 (testo 2), al comma 1, capoverso articolo 306-bis, comma 1, sopprimere le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

22.0.1 (testo 3)/1

ARRIGONI

Respinto

Sostituire le parole: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» ovunque ricorrano con le seguenti: «del presente decreto».

22.0.1 (testo 3)/2

BIGNAMI, DE PETRIS

Respinto

Apportare all'emendamento le seguenti modificazioni nel capoverso Art. 306-bis:

1) *Al comma 2, sopprimere la lettera c);*

2) *Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «qualora all'impossibilità» fino alla fine del periodo;*

3) *Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi».*

22.0.1 (testo 3)/3

DI BIAGIO

Respinto

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione delle misure di riparazione in conformità a quanto previsto dall'allegato III alla Parte sesta del presente decreto;».

22.0.1 (testo 3)/4

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso 306-bis, al comma 2, lettera g) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di misure riparatorie e risarcitorie.».

22.0.1 (testo 3)/5

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso 306-bis, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) può contenere la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nella proposta della transazione».

22.0.1 (testo 3)/6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «306-bis,» dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. La proposta di transazione deve essere comunicata a Regioni, Province e Comuni territorialmente coinvolti e resa nota alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità sul sito istituzionale degli enti territoriali competenti.

2-ter. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 2-bis, gli enti ed i soggetti interessati comunicano le proprie osservazioni sulla proposta di transazione ai partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui al comma 4 che esprime parere motivato.»

22.0.1 (testo 3)/7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «306-bis,» al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'esito del giudizio di ricevibilità, il Ministero invia la proposta di transazione, all'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e dei possibili esiti del giudizio pendente o da instaurare ed esprime parere motivato entro 15 giorni».

Conseguentemente:

al comma 4 dopo la parola: «ricevibile» aggiungere le seguenti parole: «a seguito di parere favorevole dell'Avvocatura,»;

al comma 6 le parole da: «sul quale è acquisito» fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 7 sono soppresse le parole: «acquisito il parere di cui al comma 6 sono soppresse».

22.0.1 (testo 3)/8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «306-bis,» al comma 7, dopo le parole: «lo schema di transazione» sono aggiunte le seguenti: «non novativo».

22.0.1 (testo 3)/9

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. L’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 8, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del presente decreto, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

9-ter. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi a tale data».

22.0.1 (testo 3)/10

BIGNAMI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’adozione della proposta di transazione con il decreto di cui al comma 7 non estingue i procedimenti avviati ai sensi degli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, 452-sexies del Codice penale».

22.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l’articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Siti di Interesse Nazionale)

1. Dopo l’articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 306-bis.

(Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei Siti di Interesse Nazionale)

1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all'allegato 3 della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di Siti inquinati di Interesse Nazionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della Parte IV del Titolo V e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per conseguire l'obiettivo della riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili per la determinazione delle misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggio e controllo qualora all'impossibilità della riparazione primaria corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la salute e per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi della Parte IV, del Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) in caso di concorso di più soggetti negli obblighi di bonifica e nella causazione del danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dichiara ricevibile la proposta di transazione, verificato che ricorrono i requisiti di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi requisiti.

4. Nel caso in cui dichiaro ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi alla quale partecipano la regione e gli enti locali territorialmente coinvolti, che acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'Istituto Superiore

di Sanità. In ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e incise dall'evento lesivo. Della Conferenza di servizi è data adeguata pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni.

5. La Conferenza di servizi, entro centottanta giorni dalla convocazione, approva, respinge o modifica la proposta. La deliberazione finale è comunicata al proponente per l'accettazione che deve intervenire nei successivi sessanta giorni. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio, comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

6. Sulla base della deliberazione della Conferenza accettata dall'interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispose uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che la valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare.

7. Acquisito il parere di cui al comma 6, lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, viene adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1."

2. L'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

22.0.2

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."».

22.0.3

GAMBARO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.4

MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.5

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita dalla seguente:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."».

22.0.6

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpello ambientale)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita dalla seguente:

"*u*) 'riciclaggio': qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"».

22.0.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Albo nazionale gestori ambientali)

All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 19-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"19-ter. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi al centro di raccolta di cui alla lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183 o nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183."

Art. 23.**23.1**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA, CERONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.2

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni"».

23.3

ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23.4

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Al fine di favorire il riciclo dei rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota di materiale effettivamente riciclato calcolata in percentuale rispetto alle quantità di materiali raccolti in modo differenziato fermo restando il superamento del livello minimo di raccolta differenziata stabilito dalla legge e fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

dal 40 per cento al 50 per cento del raccolto - Riduzione del tributo 30 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

60 per cento - Riduzione del tributo 40 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

70 per cento - Riduzione del tributo 50 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

75 per cento - Riduzione del tributo 60 per cento

Percentuale di materiale riciclato rispetto a quanto raccolto in modo differenziato

80 per cento - Riduzione del tributo 70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto, comunque superiore al livello minimo obbligatorio, e la quota di materiali effettivamente avviati a riciclo ottenuti nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore- del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di materiali effettivamente riciclati derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta e di materiali effettivamente riciclati (Mer), nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione che stabilisce annualmente il livello di RD e di materiali effettivamente riciclati (Mer) relativi a ciascun comune

e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-*bis* oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media della regione di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti di riciclo e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata"».

23.5 (testo 2)

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al comma 6, la parola: "le" è sostituita dalle seguenti: "fatti salvi gli obiettivi indicati nell'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/EU, le".

23.6

CERONI

Precluso

Al comma 1, inserire, in fine, la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 6, aggiungere il comma 6-*bis*: "Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE) secondo la Metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) definita ai sensi della Decisione 2011/753/EU».

23.7 (testo 2)

MORGONI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, la parola: "le" è sostituita dalle seguenti: "fatti salvi gli obiettivi indicati nell'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/EU, le"».

23.8 (testo 2)

ARRIGONI

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".

23.9

CERONI

Respinto

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi per comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e 36 mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti»;

alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa.».

23.10

VATTUONE, ALBANO, CALEO

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «24 mesi, e di 36 mesi per i Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti ovvero le Città Metropolitane anche con popolazione superiore ai 200.000 abitanti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

23.11

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi», ed in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per situazioni pregresse si intendono anche gli obiettivi intermedi fissati e non raggiunti negli anni indicati dalla normativa».

23.12

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi per i comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e 36 mesi per i comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti».

23.13

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 sostituire i commi 24, 25 e 27 con i seguenti:

"24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima per il riciclo, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e l'incenerimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica o l'incenerimento dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

27. Il tributo è dovuto alle regioni; il 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di riciclo, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche e all'incenerimento, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree

industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati o comunque i comuni che ne facciano richiesta, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo"».

23.14

FUCKSIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata nei centri urbani, i Comuni provvedono a realizzare in ogni quartiere o diversa articolazione del loro territorio, in proporzione alla densità di popolazione, delle isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti riciclabili. Le isole ecologiche rispondono ad elevati *standard* architettonici, ergonomici, igienici e sono facilmente fruibili da tutti i cittadini. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.15

CERONI

Respinto

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 24 e 25, dopo le parole: "per il deposito in discarica", sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico";

b) al comma 27, sono soppresse le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province", nonché le seguenti: "il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spet-

tante alle province", sono sostituite dalle seguenti: "il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.1 (testo 3)

RANUCCI, ORRÙ, DI BIAGIO, MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti)

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle di-

sposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori."».

23.0.2

CERONI

Accolto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica", sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province".

3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase: "il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province" è sostituita dalla seguente: "Il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.3

MORGONI, CALEO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 8 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "per il deposito in discarica" sono inserite le parole: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico".

2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province".

3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province", sono sostituite dalle seguenti: "Il gettito derivante dall'applicazione del tributo"».

23.0.4

ARRIGONI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente: "40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B, alla parte VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38"».

23.0.5 (testo 2)/1

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 23.0.5 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera e-bis inserire la seguente:

«e-ter) utenze commerciali che utilizzano il sistema del vuoto a rendere su cauzione per imballaggi contenenti bevande e altre tipologie di prodotti liquidi».

23.0.5 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto limitatamente al comma 1, dichiarato inammissibile per la parte restante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 659, della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività di prevenzione, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 24.**24.1/244 (già em. 24.4)**

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Assorbito

Al comma 1, capoverso «19-bis» dopo le parole: «effettuato da», aggiungere le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da so-

stanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

24.1/245 (già em. 24.5)

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «effettuato da» e prima delle parole: «utenze domestiche», sono aggiunte le parole: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «derivanti da» e prima delle parole: «cucine», sono aggiunte le parole: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.1/246 (già em. 24.6)

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 1, capoverso «9-bis», anteporre alle parole: «utenze domestiche» le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e».

Conseguentemente, al comma 2, primo capoverso, anteporre alla parola: «cucine» le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».

24.1

ARRIGONI

Accolto

Sostituire il capoverso 19-bis con il seguente:

«19-bis. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobica individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

24.2

DE PETRIS

Precluso

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso 19-bis, dopo le parole: «effettuato da» sono aggiunte le seguenti: «utenze non domestiche, esclusivamente per i residui costituiti da sostanze organiche prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, e»;*

b) *al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «derivanti da» sono aggiunte le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».*

24.3

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

All'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:

– *al comma 1, capoverso «comma 19-bis», dopo le parole: «effettuato da» aggiungere le seguenti: «utenze non domestiche, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e»;*

– *al comma 2, capoverso «comma 7-bis», dopo le parole: «derivanti da» aggiungere le seguenti: «attività agricole e vivaistiche o da».*

24.7

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «riduzione della tariffa» aggiungere le seguenti: «di almeno il 30 per cento.».

24.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «19-bis» alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «In misura pari almeno al 15 per cento dell'importo dovuto.».

24.9

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per i proprietari o detentori di immobili aventi giardini o aree pertinenziali di superficie non inferiore a venti metri quadri, sono obbligatori gli impianti di compostaggio aerobica individuali di rifiuti organici».

24.10

DALLA ZUANNA, CALEO

Ritirato

Al comma 2, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «gli impianti di compostaggio aerobico» inserire le seguenti: «, dotati di unità di pesatura elettronica all'ingresso e registro (weighing logbook) in grado di archiviare i singoli conferimenti delle UD,»;

b) aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il registro deve essere veritiero e verificato mensilmente. Costituisce prova per il calcolo del C.E.R. 200108 nella redazione a fine anno del MUD e per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Non è possibile attribuire quote forfettarie di conferimento per macchina che non siano certificate da un registro di pesatura del materiale conferito».

24.11

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «giardini o parchi,» aggiungere le parole: «con l'esclusione di scarti di macellazioni quali ossa e qualsiasi tipologia di fango».

24.12

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «non eccedente 80 tonnellate» aggiungere: «annue».

24.13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «gestione congiunta del servizio» aggiungere: «sentito il parere dell’Agenzia Regionale Protezione ambientale (ARPA) e dopo aver stilato un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina della figura di un gestore da individuare in ambito comunale».

24.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

24.14

FUCKSIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire la diffusione di una cultura ecologica e di tutela dell’ambiente, i Comuni promuovono sul territorio programmi di formazione ed informazione sulle metodologie di compostaggio dei rifiuti organici e su eventuali altri sistemi di trattamento dei rifiuti non inquinanti. Il personale impiegato nelle attività di formazione ed informazione, è reclutato attingendo alle liste di mobilità di cui alla legge 223/91 e successive modificazioni, ovvero tramite liste di lavoratori in Cassa integrazione. Dall’attuazione di questa disposizione non devono derivare oneri e costi per la finanza pubblica».

24.0.1

DE PETRIS

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 91, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

1-*octies*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano eventualmente già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto legislativo, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.

1-*novies*. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo la parola domestiche, sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:

"qq-*bis*) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti."».

24.0.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici)

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*sexies*, aggiungere il seguente

"1-*septies*. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione sul tributo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute sono stabiliti entro 90 giorni, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa".

2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) dopo le parole: "domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche";

b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

"qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione orga-

nica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti"».

Art. 25.

25.1

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

25.2

MANCUSO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

25.3

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.4

MIRABELLI, SOLLO, PUPPATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.5

PUPPATO

Respinto

Sopprimerlo l'articolo.

25.6

MARAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.7

DI BIAGIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.8

GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.9

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.10

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.11

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25 - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare) – 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio per la distribuzione di bevande su base volontaria.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni fiscali per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico alle quali si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità sull'applicazione di incentivi e agevolazioni fiscali da applicare al sistema del vuoto a rendere su cauzione.

5. Il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenete liquidi.

6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

25.13

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale e tramite accordi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Camere di commercio che abbiano raccolto la disponibilità di almeno il 25 per cento dei propri iscritti a partecipare alla sperimentazione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. La natura fiscale delle cauzioni incassate è definita, prima dell'avvio della sperimentazione, con apposita circolare dell'Agenzia delle entrate.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge una relazione presso le competenti Commissioni parlamentari al fine di applicare progressivamente il sistema di restituzione di cui al presente articolo, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

25.14

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 219-bis. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*. - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro contenenti acqua minerale venduti al pubblico.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'acquirente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di bevanda».

25.100 (testo 2)/1

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 25.100 (testo 2), sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la di-

stribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione."»

25.100 (testo 2)/2

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 25.100 (testo 2), alla lettera d), punto 3, dopo le parole: «e sentite le categorie interessate» inserire le seguenti: «e le Commissioni parlamentari competenti per materia».

25.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e/o, estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) sopprimere il comma 5.

25.15

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "in via sperimentale" inserire le seguenti: "e su base volontaria" e sostituire le parole: "ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito" con le seguenti: "gli imballaggi in vetro contenenti birra e acqua minerale serviti";

b) al comma 3, dopo le parole "agevolazioni" inserire le seguenti: ", pari ad una riduzione di almeno il 20 per cento della tariffa dovuta," e sopprimere le parole: "obbligate o".

25.16

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.17

ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «219-bis», sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici», e le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.18

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, del capoverso «219-bis» sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

25.19

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire le parole: «della presente disposizione», con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.20

ARRIGONI

Ritirato

Al comma 1, del capoverso, sostituire le parole: «della presente disposizione» con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».

25.21

MANCUSO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";

b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";

c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

d) sopprimere il comma 5».

25.22

SOLLO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";

b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";

c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

d) sopprimere il comma 5».

25.23

MARAN

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: "si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione" inserire le seguenti: "su base volontaria,";

b) al comma 3, dopo le parole: "utenze commerciali" sopprimere le parole: "obbligate o";

c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

d) sopprimere il comma 5».

25.24

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «219-bis», comma 1, dopo le parole: «si applica il sistema» inserire la seguente: «volontario».

25.25

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso "Art. 219-bis", comma 1, sostituire le parole da: "per ogni imballaggio" fino alla fine del comma, con le seguenti: "per gli imballaggi in vetro contenenti acqua minerale vendute al pubblico";

b) al capoverso "Art. 219-bis", comma 2, sostituire le parole: "l'utente" con le seguenti: "l'acquirente".

25.26

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

«al comma 1, capoverso "219-bis" sostituire le parole: "birra o acqua" con le seguenti: "bevande o acqua";

al comma 1, capoverso "219-bis" aggiungere, dopo la parola: "servite" le parole: "o vendute";

alla fine del comma 1, aggiungere, dopo le parole: "o altri locali pubblici" le seguenti: ", compresi gli esercizi commerciali"».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni altra tipologia di esercizio commerciale».

25.27

MARAN

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis, comma 1», in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ad esclusione dei servizi di ristorazione collettiva in ambito pubblico e privato».

25.28

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Tutti gli utenti commerciali possono decidere di adottare, anche in via sperimentale, il presente sistema di restituzione».

25.200

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

25.29

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al presente articolo, costituita mediante un consorzio, un'associazione temporanea d'impresе o mediante altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della

filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a cui possono aderire tutti gli operatori economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori da indicare nell'etichetta in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi».

25.30

COMPAGNONE, SCAVONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», alla fine del comma 3, dopo la parola: «cauzione.», inserire le seguenti: «Le stesse agevolazioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sono previste per le utenze commerciali che decidano di ritirare gli imballaggi, anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti».

25.31

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 4, sopprimere le parole: «e penalizzazioni».

25.32

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

25.33

MANCUSO

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

25.34

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato*Sopprimere il comma 5.*

25.35

RUTA, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, con proprio regolamento, in relazione alla fattibilità tecnica ed economica, individua eventuali ulteriori tipologie di imballaggio contenente liquidi e le relative modalità».

25.36

MANCUSO

Ritirato*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'esito favorevole della sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria interessate, con proprio regolamento, in relazione alla fattibilità tecnica ed economica, individua eventuali ulteriori tipologie di imballaggio contenente liquidi e le relative modalità».

25.37

MIRABELLI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 5, sostituire le parole: «imballaggio contenente liquidi» con la seguente: «bevanda».

25.38

ARRIGONI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 219-bis», sostituire le parole: «imballaggio contenente liquidi» con la seguente: «bevanda».

25.39

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

25.40

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

25.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Misure per ridurre la produzione dei rifiuti
e favorire la lotta allo spreco alimentare)*

1. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "i prodotti alimentari" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997:

a) dopo le parole: "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici" sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona"; le parole: "alle ONLUS" sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133" come modificato dal presente articolo;

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." viene aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il

proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi effettivamente tale utilizzo; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133"».

Art. 26.

S26

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

26.1

ARRIGONI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.2

MANCUSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.3

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.4

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.6

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di recupero».

26.7

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dei rifiuti di imballaggio», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle imprese agricole.».

Art. 27.

S27

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

27.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e tenuto conto degli specifici piani di prevenzione e gestione proposti dai produttori autonomi e consorziati elabora uno specifico piano generale e pluriennale di prevenzione, di gestione e di riciclo dei rifiuti d'imballaggio. Il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale d'imballaggio, i criteri e le specifiche tecniche atte a conseguire la prevenzione, la gestione e il riciclo dei rifiuti d'imballaggio».

27.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) sopprimere il comma 2 dell'articolo 225 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006».

Art. 28.**S28**

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

28.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «registro delle imprese» aggiungere, in fine, le seguenti: «e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 29.**29.1**

COMPAGNONE, MARIO MAURO

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 29.***(Rifiuti da prodotti da fumo)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente: "Art. 232-*bis*. - (*Rifiuti di prodotti da fumo*). - 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, sulle spiagge, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie";

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-*bis*, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. La pena è aumentata di un quarto se la violazione avviene in spiaggia o comunque in aree prospicienti i bacini marini, lacustri e fluviali";

c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-*bis* è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis*. Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'in-

terno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma"».

29.2

ARRIGONI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rifiuti da deiezioni canine)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 232-bis è inserito il seguente: "Art. 232-ter. – *(Rifiuti da deiezioni canine)*. – 1. I comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi, nelle piste ciclabili e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti da deiezioni canine. Le aree cani appositamente perimetrate nei centri urbani devono disporre di distributore automatico delle apposite palette e sacchetti.

2. Al fine di sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze negative per lo stato di igiene e decoro dei luoghi urbani, derivanti dalla mancata raccolta delle deiezioni canine, le associazioni animaliste, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano apposite campagne di informazione.";

b) all'articolo 255, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, i proprietari dei cani o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia che violano il divieto dell'abbandono di deiezioni canine su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione sociale, come prescritto dalle apposite ordinanze sindacali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro trenta ad un massimo di euro centocinquanta. Sono fate salve le sanzioni previste da ordinanze sindacali.";

c) all'articolo 263, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. A decorrere dall'anno 2015, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-ter sono istituiti presso ciascun comune appositi Fondi, in cui confluiscono le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-ter. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del-

l'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma"».

29.3

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «parchi» aggiungere: «, spiagge».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.4

MARINELLO, MANCUSO

Assorbito

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), al capoverso «Art. 232-bis», nella rubrica sopprimere le parole: «e gomme da masticare»;

al capoverso «Art. 232-bis», commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e delle gomme da masticare»;

al capoverso «Art. 232-bis», comma 3, sopprimere le parole: «e di gomme da masticare»;

alla lettera c), al capoverso «comma 2-bis» sopprimere le parole: «e gomme da masticare».

29.100 (testo 2)/1 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), al comma 1 lettera a), aggiungere alle parole: «piccolissime dimensioni» le seguenti: «gomme da masticare».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/2 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera a), sostituire le parole: «e dal comma 2» con le seguenti: «e al comma 2 le parole: "e delle gomme da masticare" sono sostituite dalle seguenti: "e dei rifiuti di piccolissime dimensioni"».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/3 (*)

CUOMO

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo eliminare le parole: «è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/4 (*)

CUOMO

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/5 (*)

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo eliminare le parole: «è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/6 (*)

PUPPATO

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso "2-bis", apportare le seguenti modificazioni:

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/7 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), alla fine del primo periodo, inserire la seguente frase: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».

Alla lettera e), secondo periodo dopo le parole: «ed è destinato» inserire la parola «prioritariamente».

Alla fine della lettera e), inserire il seguente periodo: «Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Unificata da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/8 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso comma 2-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e per essere successivamente ripartite tra i comuni previa intesa in sede di Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 2)/9 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 29.100 (testo 2), alla lettera e), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nonché alla pulizia» inserire le seguenti: «delle strade da tali prodotti e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

29.100 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dalla rubrica le parole: «e gomme da masticare» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «e di rifiuti di piccolissime dimensioni». Conseguentemente, sono soppresse le parole: «e delle gomme da masticare» dal comma 1, lettera a), primo e secondo periodo e le parole: «e di gomme da masticare» dal comma 1, lettera a), terzo periodo e dal comma 2;*

b) *al comma 1, lettera a) le parole: «è inserito il seguente», sono sostituite dalle parole: «sono inseriti i seguenti»;*

c) *al comma 1, lettera a) dopo il terzo capoverso, sono inseriti i seguenti periodi: «Articolo 232-ter – (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) – 1. Al fine di preservare il decorso urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;*

d) *al comma 1, la lettera b) è soppressa e sostituita dalla seguente: «b) "All'articolo 255, dopo il comma 1, è inserito il seguente: '1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.'";»;*

e) *al comma 1, lettera c), il capoverso "2-bis" con il seguente: «2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».*

29.5

Mario MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Al fine di preservare e migliorare il decoro urbano dei centri abitati, l'abbandono al suolo dei rifiuti di gomma da masticare è punito con le sanzioni previste all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

29.6

Mario MAURO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio organizzerà apposite campagne di sensibilizzazione del comportamento civico dei cittadini in tema di smaltimento dei rifiuti urbani e, in collaborazione con i produttori, di informazione per il corretto smaltimento dei rifiuti di gomma da masticare».

Art. 30.**30.1**

MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il sistema di garanzia finanziaria di cui al precedente comma 3 non deve comportare duplicazioni degli oneri di finanziamento dei RAEE domestici a carico dei produttori che immettono sul mercato AEE domestiche appartenenti alla categoria 4.9. Con riferimento a tale categoria di AEE, al fine del calcolo della quota di mercato i produttori dichiarano al Registro di cui all'articolo 29 il peso delle AEE immesse sul mercato sulla base di criteri predisposti dal Gestore Servizi Energetici (GSE). I suddetti criteri tengono conto del numero di pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10 KW, coerentemente con la definizione di cui alla lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 4, rispetto al numero totale di pannelli fotovoltaici installati sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello in cui i produttori effettuano le dichiarazioni di immesso sul mercato".

1-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I Comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE Domestici rientranti nella categoria 4.9 dell'Allegato II, secondo la definizione di cui alla lettera *qq*) dal comma 1 dell'articolo 4"».

30.2

DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il sistema di garanzia finanziaria di cui al comma 3 non deve comportare duplicazioni degli oneri di finanziamento dei RAEE domestici a carico dei produttori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) domestiche appartenenti alla categoria 4.9. Con riferimento a tale categoria di AEE, al fine del calcolo della quota di mercato, i produttori dichiarano al Registro di cui all'articolo 29 il peso delle AEE immesse sul mercato sulla base di criteri predisposti dal Gestore Servizi Energetici (GSE). I suddetti criteri tengono conto del numero di pan-

nelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10 KW, coerentemente con la definizione di cui alla lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 4, rispetto al numero totale di pannelli fotovoltaici installati sul territorio nazionale nell'anno precedente a quello in cui i produttori effettuano le dichiarazioni di immesso sul mercato".

1-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* I Comuni assicurano la raccolta differenziata dei RAEE domestici rientranti nella categoria 4.9 dell'Allegato II, secondo la definizione di cui alla lettera *qq*) del comma 1 dell'articolo 4"».

30.3

DALLA ZUANNA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo le parole: "Il produttore" sono inserite le seguenti: "che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale, ai sensi dell'articolo 9,"».

30.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, in attuazione della direttiva comunitaria 2012/19/UE, anteporre alla parola: "EMAS" la seguente: "oppure"».

Art. 31.

31.1 (testo 2)

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«*1-bis.* Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati"

sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.2 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.3 (testo 2)

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "Per i produttori" fino a "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono altresì assoggettate alla tariffa le superfici su cui sono prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali assimilati agli urbani che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero".

31.4

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-*bis*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali destinati ad attività agrituristica il Comune, sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.5

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-*bis*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali de-

stinati ad attività agrituristica il Comune, sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.6

PANIZZA, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI".

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati";

c) il comma 651 è sostituito con il seguente:

"651. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individui e tenga conto delle tipologie di attività non ricomprese nell'allegato 1 al suddetto decreto, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il predetto regolamento. Per i locali destinati ad attività agrituristica il Comune, sentite le categorie economiche interessate, applica fattori di riduzione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti che tengano conto della specificità del settore ed in particolare in relazione al tempo di svolgimento dell'attività e del numero delle presenze nell'arco dell'anno"».

31.7

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 649 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI";

b) dopo il comma 649, è inserito il seguente:

"649-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono assimilabili i rifiuti speciali che si formano nelle attività agricole di cui al 2135 del codice civile poste in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati"».

31.71

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e florovivaistiche nonché i terreni agricoli e le serre, non sono computati nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI"».

31.8 (testo 2)

DALLA ZUANNA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 184, comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie

prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114 del 1998".».

31.9 (testo 2)

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 184 aggiungere in fondo alla lettera *b*) il seguente periodo: "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti e sulle superfici degli impianti di gestione rifiuti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114 del 1998"».

31.10

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.11

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengono svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.12

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

31.0.1

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
in materia di Tariffa sui rifiuti)*

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 651 è sostituito dal seguente:

"651. A partire dal 1° gennaio 2015, nella determinazione della tariffa, il comune tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi *standard*) determinati dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media *pro-capite* come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, deve prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/ mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente al recupero";

2) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard*";

3) il comma 658 è sostituito dal seguente:

"658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non domestiche"».

31.0.2

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1° gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it."».

31.0.3

SOLLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1° gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it."».

31.0.4

TOMASELLI, FABBRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Tariffa rifiuti)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento";

b) il comma 653 è sostituito dal seguente:

"653. A partire dal 1° gennaio 2016, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni *standard* elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it."».

Art. 32.

S32

IL GOVERNO

Accolto

Stralciare l'articolo.

32.1

PUPPATO

Precluso*Sopprimere l'articolo.*
_____**32.2**

MANCUSO

Precluso*Sopprimere l'articolo.*
_____**32.3**

MANCUSO

Precluso*Sopprimere l'articolo.*
_____**32.4**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso*Sopprimere l'articolo.*
_____**32.5**

ARRIGONI

Precluso*Sopprimere l'articolo.*
_____**32.6**

MATTEOLI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 32 - I. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole, alimentare e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di

aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.7

DI BIAGIO

Precluso

L'articolo 32, è sostituito dal seguente: «Art. 32 – 1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.8

MANCUSO, MARINELLO

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese utilizzatrici che rientrano nella categoria delle microimprese, come definita dai decreti del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, partecipano al CONAI con le modalità semplificate determinate dallo Statuto e dal Regolamento consortili, anche attraverso le associazioni imprenditoriali alle quali aderiscono e ferma in ogni caso la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri ambientali"».

32.9

ARRIGONI

Precluso

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, sopprimere le parole da: «e sono singolarmente responsabili», fino alla fine del periodo.

2) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera *in solido*.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi», sono soppresse.

32.10

SOLLO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.11

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.12

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria», *sopprimere le seguenti parole:* «e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».

32.13

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: «in solido con tali enti ed associazioni» sono soppresse;

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

2-ter. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3000."».

32.14

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, le parole: «in solido con tali enti ed associazioni» sono soppresse.

Conseguentemente, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

2-ter. L'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3000."».

32.15

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «singolarmente responsabili», sopprimere le seguenti: «in solido con tali enti ed associazioni».

Conseguentemente all'articolo 32, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione».

32.16

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro."».

32.17

FASIOLO, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro."».

32.18

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I produttori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2 o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c) sono puniti con una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro."».

32.19

SOLLO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse.».

32.20

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.

2-ter. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi" sono soppresse.».

Art. 33.**33.1**

CERONI

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

33.2 (testo 2)

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento, che assicura lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva. Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia, delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».

33.3 (testo 3)**Dichiarato inammissibile**

DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di coordinamento che assicura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo svolgimento di verifiche di carattere tecnico da eseguirsi sulla base di disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, che definisce anche i contenuti della relazione tecnica conclusiva.

Salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicurerà l'aggiornamento della relazione tecnica, sulla base delle indicazioni contenute nel decreto di cui al precedente comma 4 del presente articolo con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti e, comunque, in occasione di qualsiasi istanza di modifica del provvedimento autorizzati o degli impianti iscritti all'elenco di cui all'articolo 33 comma 2".».

33.4 (testo 2)

PUPPATO

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla" sono soppresse sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

33.5 (testo 2)

DALLA ZUANNA

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, è aggiunto in fondo al comma 4 il seguente periodo: "Nell'attesa dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi, gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettera g) nei confronti dei soggetti che hanno aderito all'applicazione degli stessi".

b) al comma 3 dell'articolo 38 dopo le parole: "in caso di mancata registrazione" sono aggiunte le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,".

c) al comma 1 dell'articolo 20 ("Autorizzazioni") dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono aggiunte le seguenti: "o dell'articolo 213".

d) all'allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto", al primo periodo del punto 1.5.1 le parole: "nel rispetto dei requisiti indicati dalla" sono soppresse sostituite dalle seguenti: "fatti salvi i requisiti del"».

33.6

DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208" sono inserite le seguenti: "o dell'articolo 213".

b) all'Allegato VIII il primo periodo del numero 1.5.1 è sostituito con il seguente: "L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE realizzate nel rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo, fatti salvi i requisiti costruttivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, qualora lo stoccaggio si configuri come discarica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto".

c) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "in caso di mancata registrazione", sono inserite le seguenti: "ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione"».

33.100/1

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, SERRA, DONNO

Decaduto

All'emendamento 33.100, al primo comma lettera a) dopo le parole: «certificato ISO 9001" e ovunque ricorra sostituire le parole: «e/o» con «O».

33.100

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi di raccolta devono essere gestiti da un sistema organizzativo certificato ISO 9001 e/o ISO 14001, oppure registrato EMAS ai sensi del relativo vigente Regolamento CE, che comprenda nel campo di applicazione tutti i processi e tutta l'organizzazione necessari per gestire il sistema stesso. Possono essere ammesse solo le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 accreditate da enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi di raccolta devono essere gestiti da un sistema organizzativo certificato ISO 9001 e/o ISO 14001, oppure registrato EMAS ai sensi del relativo vigente Regolamento CE, che comprenda nel campo di applicazione tutti i processi e tutta l'organizzazione necessari per gestire il sistema stesso. Possono essere ammesse solo le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 accreditate da enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento CE/765/2008 aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA"»."

33.7

DALLA ZUANNA

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda".

b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit* e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda"».

33.8

DALLA ZUANNA

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: "di cui alla lettera d)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera e)".

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: "AEE" è sostituita dalla seguente: "RAEE" e le parole: "per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso"».

33.9

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Qualsiasi soggetto avvii a trattamento i RAEE deve istituire sistemi per il trattamento adeguato utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili e conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato V del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49».

33.10

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma cinque aggiungere il seguente comma:

"5-bis. Al fine di valutare l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione, la Regione o la Provincia delegata si avvalgono del supporto del Centro di Coordinamento, salvo ove diversamente disposto in modo espresso dalla Regione o dalla Provincia delegata, il Centro di coordinamento assicura l'aggiornamento della relazione tecnica con periodicità annuale, al fine di consentire il monitoraggio della sussistenza dei requisiti"».

33.11

DALLA ZUANNA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale, casi come previsto dall'articolo 9, appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

33.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

"1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle

AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».

33.13

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 491 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) eseguire le verifiche tecniche di cui all'articolo 18, comma 5"».

Art. 34.

34.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 191, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "anche in deroga delle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto, comunque, delle norme disposte dalle direttive dell'Unione europea"».

34.2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituire le parole: "18 mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

Art. 35.**S35**

IL GOVERNO

Accolto*Stralciare l'articolo.*

35.1

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Precluso*Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

«a) al comma 1, le parole: "tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio", sono sostituite dalle seguenti: "tutti gli operatori della filiera aderiscono al Consorzio";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le associazioni di categoria:

1) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

2) le imprese che riciclano o recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;

3) le imprese che effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

4) le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d);

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5".

d) al comma 12, dopo le parole: "ai soggetti incaricati dai consorzi" sono inserite le seguenti: "e autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti"».

35.2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) sostituire le parole: «costituiscono un consorzio» con le seguenti: «costituiscono uno o più consorzi».

35.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «costituiscono un» con le seguenti: «aderiscono a».

35.4

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dell'articolo 233, le parole da: "Nel consiglio di amministrazione" a: "materie prime" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio viene formato in proporzione alle quote di partecipazione e ai contributi versati dalle diverse categorie di imprese di cui al successivo comma 5 e garantisce la rappresentanza di tutte le parti interessate"».

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «le predette imprese;» sono aggiunte le seguenti: «entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo al sensi del comma 2» sono soppresse.

35.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, le parole da: "Nel consiglio di amministrazione" a "materie prime" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio viene formato in proporzione alle quote di partecipazione e ai contributi versati dalle diverse categorie di imprese di cui al successivo comma 5 e garantisce la rappresentanza di tutte le parti interessate.";

2) *alla lettera c), dopo le parole: "le predette imprese;" aggiungere il seguente periodo: "entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2" sono soppresse».*

35.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

Conseguentemente, all'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire, ovunque ricorra la parola: «consorzio» con le seguenti: «i consorzi».

35.7

MARINELLO, MANCUSO

Precluso

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In sede di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinata, tenuto conto della suscettibilità dei prodotti a divenire esausti, nella seguente misura:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0005/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0102/Kg.

1-ter. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, nonché: gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.».

35.8

ARRIGONI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

35.9

MANCUSO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)";

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5"»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trime-

strale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assoluto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

1-quinquies. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.».

35.10

SOLLO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«*b)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera *d)*";

c) al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le parole: "di cui al comma 5"»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extra vergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extra vergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

1-*quinquies*. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica.».

35.11

ARRIGONI

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Partecipano al Consorzio le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, nonché le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al periodo precedente e le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d)";

c) *al comma 9, primo periodo, dopo la parola: "operatori" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma 5"»;*

2) *aggiungere infine i seguenti commi:*

«1-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0062/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0060/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0003/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0062/Kg.

1-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assoluto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

1-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

1-quinquies. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica».

35.111

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto
Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola : "Partecipano" con le seguenti "Possono partecipare".

35.112/1

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

All'emendamento 35.112, aggiungere in fine le seguenti parole: «e prima delle parole: le parole: "gli operatori stessi" inserire le seguenti: «le parole: "entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2" sono soppresse».

35.112

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "secondo periodo" con le seguenti: "primo periodo".

35.12

ARRIGONI

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. In sede di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinata, tenuto conto della suscettibilità dei prodotti a divenire esausti, nella seguente misura:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): euro 0,0102/Kg.

1-ter. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, nonché: gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri; gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro; i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi; gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati; gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice».

35.13

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo; la misura del contributo di cui al comma 10 lettera d), per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché sulle capacità di raccolta del Consorzio:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0.00023/Kg.

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto, anche

nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma *10-bis* gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio.

Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extra vergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10 lettera *d)*, sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'entità del contributo di cui al comma *10-bis* resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica"».

35.14

DE PETRIS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Dopo il comma 10 dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi:

"*10-bis.* Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire sia l'equilibrio di gestione del consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui al comma 1, sia l'immediata operatività del Consorzio medesimo, la misura del contributo di cui al comma 10 lettera *d)*, per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, è così determinata, sulla base delle quantità stimate di oli e grassi

immessi al consumo, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, nonché delle capacità di raccolta del Consorzio:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0058/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0056/Kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,00023/Kg;

10-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10-bis, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione sul mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui comma 1 con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto, anche nelle fasi successive alla prima commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

10-quater. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui al comma 10-bis gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli extravergini di oliva e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

10-quinquies. Successivamente, la congruità del contributo e degli eventuali costi di riscossione possono essere modificati con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 10, lettera d), sulla base della documentazione tecnica e contabile trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi del comma 11. L'en-

tà del contributo di cui al comma 10-*bis* resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica"».

35.15

DE PETRIS

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 36.

36.1

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con la seguente: «promuovono».

36.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1 le parole: ",oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclo previsti per legge," sono soppresse.

36.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e riducono i rifiuti resi-*

duali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento» con le seguenti: «raggiungono anche quelli di prevenzione secondo quanto prefissato dai rispettivi programmi regionali previsti dall'articolo 199, comma 3, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

36.3 (testo 2)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e riducono i rifiuti» fino a: « smaltimento» con le seguenti: «e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducano i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento».

36.200

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo la parole: "adottano" inserire le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge,".

36.4

ARRIGONI

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o verificano la coerenza dei programmi già approvati».

36.1000/1

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 36.1000, al comma 2-bis, capoverso art.184-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- 1. al primo periodo, sopprimere la parola: «comunque», e le parole: «, anche in assenza di decreto ministeriale,»;*
 - 2. sopprimere il secondo periodo.*
-

36.1000/2

NUGNES, MORONESE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 36.1000, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «e trattamento» con la parola: «dei».

Conseguentemente sopprimere le parole «o trattabili».

36.1000/3

CALEO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 36.1000, al terzo periodo, sostituire le parole: «l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto» con le parole: «l'ente competente deve inoltre preventivamente accertare, sulla base della documentazione richiesta dallo stesso e prodotta dal soggetto richiedente, che per il prodotto che verrà immesso in commercio esista un mercato o una domanda ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, lett. b)» e, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «o UNI EN ISO 14001».

36.1000/4

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 36.1000, al penultimo periodo, sopprimere le parole: «che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e».

36.1000

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea, dopo le parole: "sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto." sono inserite le seguenti: "Sono comunque autorizzabili, anche in assenza di decreto ministeriale, attraverso le ordinarie vigenti procedure, impianti di riciclaggio e trattamento rifiuti quando i CER in entrata siano già ammessi come rifiuti riciclabili o trattabili ai sensi del decreto

ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, e il prodotto in uscita sia già regolamentato a livello di standard internazionali, merceologici o doganali come norme ISO o UNI o norme comunitarie che definiscano le caratteristiche del prodotto e che siano sufficienti a garantirne la commerciabilità e la destinazione. In questo caso, il prodotto dell'impianto risponde alle caratteristiche indicate nel comma 1 e cessa di essere rifiuto attraverso il trattamento. Ai fini del rilascio della autorizzazione, l'ente competente deve accertare che il prodotto che viene immesso in commercio costituisca almeno il 70 per cento della produzione dell'impianto e che l'impianto sia munito di certificazione EMAS. Per la certificazione da parte del produttore della qualità del prodotto, si adotta, come Dichiarazione di Conformità da parte del produttore, il modello di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, modificata secondo le indicazioni contenute nella disposizione di autorizzazione rilasciata dagli organi competenti"».

36.5

LIUZZI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dell'articolo 234, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- b) all'articolo 234, comma 1, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ovunque ricorrono ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- c) all'articolo 234, comma 4, lettera a), , sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- d) all'articolo 234, comma 4, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- e) all'articolo 234, comma 4, lettera c), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- f) all'articolo 234, comma 5, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ovunque ricorra ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- g) all'articolo 234, comma 7, lettera a), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- h) all'articolo 234, comma 7, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- i) all'articolo 234, comma 8, primo alinea, sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- j) all'articolo 234, comma 8, lettera a), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";
- k) all'articolo 234, comma 8, lettera b), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

l) all'articolo 234, comma 8, lettera c), sopprimere la seguente, parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

m) all'articolo 234, comma 8, lettera e), sopprimere la seguente parola: "polietilene" ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

n) all'articolo 234, comma 13, sopprimere la seguente parola: "polietilene" (che ricorre due volte) ed aggiungere la seguente parola: "plastica";

o) all'articolo 234, comma 14, sopprimere la seguente parola: "polietilene" (che ricorre due volte) ed aggiungere la seguente parola: "plastica"».

36.6

DE PETRIS

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorra, sostituire la parola: "polietilene" con la parola: "plastica"».

36.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sostituire il comma 29 con il seguente comma:

"29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione

dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

36.8

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 39, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché alla riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali».

36.9

FUCKSIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fine di favorire la raccolta differenziata nei centri urbani dei rifiuti da riciclo, i Comuni promuovono convenzioni con le aziende di riciclaggio per l'installazione nelle aree pubbliche e nei locali pubblici e privati di raccoglitori di plastica e alluminio che rilasciano ai cittadini, a seconda della quantità di materiale inserito, buoni sconto da spendere negli esercizi locali. Il volume dei rifiuti raccolti è consegnato direttamente alle aziende di riciclaggio senza passaggi intermedi nelle discariche o nei siti di stoccaggio».

36.0.1

ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, con la collaborazione dei produttori, sarà riportato su tutti gli imballaggi alimentari e non, la descrizione del prodotto usato per la realizzazione dello stesso e il corretto smaltimento».

36.0.2 (testo 2)

DALLA ZUANNA, CUOMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Accordi e convenzioni per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi)

Al fine di incrementare e favorire la gestione di tipologie di rifiuti speciali non pericolosi da parte di associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i comuni e i consorzi di filiera possono stipulare con le stesse accordi e convenzioni in cui sono individuate le finalità sociali e senza scopo di lucro delle attività di raccolta e gestione».

Art. 37.**37.1**

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani, quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo

la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere a) e b).

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.2

MORGONI, CALEO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani, quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere a) e b).

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.3

PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I Comuni che hanno posto in essere sistemi di raccolta differenziata volti ad intercettare la frazione putrescibile dei rifiuti urbani,

quale rifiuto organico da cucine e mense e rifiuto verde, raggiungendo la percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni possono collocare a discarica fino al 30 giugno 2016, il rifiuto urbano residuo senza previo trattamento, purché sia tale da non provocare ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana e sia staccato con una della modalità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, limitatamente alle lettere *a)* e *b)*.

1-ter. Per assicurare il fabbisogno impiantistico ai fini di cui al presente articolo, le Regioni, entro il 31 dicembre 2015, svolgono una attività ricognitiva, adeguando i piani regionali e rilasciando le autorizzazioni per gli impianti necessari ove carenti."».

37.4

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le parole: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento" con: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi al fine di intercettare e separare i rifiuti riciclabili e la stabilizzazione di quella organica"».

37.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 11 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, alla lettera *c)* aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo scarico dei rifiuti non può mai avvenire direttamente nella massa dei rifiuti presente in discarica, né nelle adiacenze di essa, ma deve passare attraverso un ulteriore processo di selezione, utilizzando tutte le migliori tecnologie disponibili, finalizzato al recupero di materia, alla prevenzione degli effetti negativi sull'ambiente e allo studio della frazione residua. Il carico deve essere esaminato durante la selezione, e ove non rispondesse a quanto indicato nel formulario deve essere preparato per la restituzione al mittente, che pagherà per le maggiori spese"».

37.6

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"q) rifiuti urbani tal quale, anche se trattati mediante tritovagliatura"».

37.0.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Rifiuti ammessi in discarica)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *(Rifiuti ammessi in discarica)*. - 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo il trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;
b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e il catasto dei rifiuti"».

37.0.2 (testo 2)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Accolto

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *1.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, e in subordine il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla norma comunitaria.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea."».

Art. 38.**38.1**

MORGONI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 36 del 2003 è sostituito con il seguente:

"5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010. I soli rifiuti urbani indifferenziati sono ammessi senza trattamento nelle discariche per rifiuti non pericolosi quando conformi ai seguenti criteri:

a) provengono dalla raccolta porta a porta con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) la raccolta differenziata è l'effettiva preparazione dei rifiuti per il riutilizzo finale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Decisione della Commissione UE 2011/755/UE;

c) il conferimento dei RUB in discarica è inferiore agli 81 kg annui per abitante."».

38.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)*

1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambien-

tale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal suddetto decreto, l'assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al suddetto Allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo e non rechi pregiudizio all'ambiente"».

38.0.2

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali)

1. Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli, così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'ade-

sione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).».

38.0.3

PIGNEDOLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti)

All'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera *e*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera *f*)"».

38.0.4

PIGNEDOLI, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi"».

38.0.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Miscelazione dei rifiuti)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

38.0.6

MANCUSO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Miscelazione dei rifiuti)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge."».

38.0.7

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Attività di manutenzione)

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-*bis* e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266, comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti».

38.0.8

MARINELLO, MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Attività di manutenzione)

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-*bis* e 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti agricoli dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266, comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti».

38.0.9 (testo 2)

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le lettere *dd)* sono aggiunte le seguenti: "i prodotti assorbenti per la persona",».

38.0.10

DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

Al comma 4 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "di beni in polietilene", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "di beni che presentano una percentuale di rifiuto di polietilene superiore al 40 per cento"».

Art. 39.**39.1**

MANCUSO, MARINELLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 39. – (Norme in materia di Autorità di distretto e Autorità di bacino) – 1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

"z-bis). Autorità di distretto: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter). Autorità di bacino: le autorità di rilievo nazionale, interregionale o regionale, discendenti dalla legge n.183 del 1989 e successive modifiche e integrazioni, il cui territorio di competenza è rappresentato da una porzione di distretto idrografico di cui alla lettera *t*) del presente articolo e comprende uno o più bacini idrografici;

z-quater). Piano di distretto: il Piano comprendente i Piani di bacino redatti dalle Autorità di bacino;

z-quinquies). Piano di bacino: il Piano redatto dalle Autorità di bacino, ciascuna per il proprio territorio di competenza, che costituisce stralcio territoriale del Piano di distretto".

2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Art. 63. - (*Autorità di distretto*) - 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di distretto, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

1-bis. L'Autorità di distretto definisce, per il distretto idrografico di competenza, le linee-guida, i principi, i criteri e le metodologie attraverso i quali le Autorità di bacino espletano, per le finalità di cui all'articolo 53, le attività previste nella presente sezione.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di distretto, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di distretto sono altresì attribuite le competenze delle Regioni e delle Autorità di bacino il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di distretto e di coordinamento con le altre Autorità di distretto.

3. Sono organi dell'Autorità di distretto: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di distretto si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'organ-

zazione e il funzionamento delle Autorità di distretto di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di distretto e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di distretto di cui al comma 1, sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta del segretario generale dell'Autorità di distretto o delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o loro delegati, il segretario generale, senza diritto di voto, nonché, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di distretto. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione dei Piani di bacino e del Piano di distretto in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione dei Piani di bacino e per l'approvazione del Piano di distretto;

c) approva il Piano di distretto;

d) esprime parere sulla coerenza degli obiettivi del Piano di distretto con i piani e programmi dell'Unione europea, nazionali e regionali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

e) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni delle Regioni o delle Autorità di bacino sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di distretto in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale dell'Autorità di distretto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale dell'Autorità di distretto, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di distretto;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di distretto;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di distretto da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e comunque agli inter-

venti da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito *internet* dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai Segretari Generali delle Autorità di bacino e dal Segretario Generale dell'Autorità di distretto che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa rappresenta la sede nella quale vengono condivise e concordate le azioni che ciascuna autorità di bacino pone in essere sul proprio territorio di competenza. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di natura tecnica soggetti ad approvazione da parte della conferenza istituzionale permanente e può emanare direttive tecniche.

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, a elaborare il Piano di bacino e i relativi stralci tematici, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di distretto, direttamente o tramite le Autorità di bacino, coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Isseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi di acqua e alla fitodepurazione".

3. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.

4. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto, qualora una Autorità di bacino di rilievo nazionale abbia un territorio di competenza con estensione prevalente rispetto a quello di ciascuna delle altre Autorità di bacino comprese nel distretto, può prevedere che detta Autorità eserciti anche il ruolo e le funzioni di Autorità di distretto. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di distretto sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219.

5. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Art. 64. — (*Distretti idrografici*). — 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Amo, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183".

6. Il comma 1, dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

7. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio chi inquina paga di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto".

8. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

9. All'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

10. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio, e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali, che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione tiene conto delle risultanze del programma di gestione dei sedimenti relativamente all'estrazione e alla movimentazione dei sedimenti e in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione, a livello di bacino e di sotto-bacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto previsti in attuazione delle predette direttive».

39.2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», al comma 2, sopprimere le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte».

39.3

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», al comma 2, sostituire le parole: «alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte» con le seguenti; «le regioni possono attribuire alla medesima Autorità di bacino distrettuale proprie competenze di cui alla presente parte terza, sezione I, titolo II, capi I e II».

39.4

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere il seguente periodo: «, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),».

39.5

ANGIONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, LAI, LUIGI MARINO, MASTRANGELI, CONTE

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La legge regionale istitutiva stabilisce anche gli organi di governo dell'Autorità di bacino distrettuale».

39.6 (testo 2)

PICCOLI, BERTACCO, PUPPATO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel caso in cui il D.P.C.M. di cui al comma precedente non preveda una articolazione territoriale a livello regionale con l'utilizzazione delle strutture e del personale delle sopresse Autorità di bacino, hanno il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le sopresse Autorità di bacino hanno sede.».

39.7

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Con decreto le Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

39.8

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, sostituire le parole: «sentita la conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

39.9

DE PETRIS

Respinto

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, dopo le parole: «sono disciplinati», aggiungere le seguenti: «, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

39.10

CIOFFI, NUGNES, MORONESE

Respinto

Al capoverso, «Art. 63.» comma 3, apportare le seguenti modifiche:

dopo le parole: «risorse strumentali», aggiungere le seguenti: «delle Regioni e d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni»;

dopo le parole: «dello stesso e svolgono,» aggiungere le seguenti: «sempre avvalendosi delle Regioni e, per quanto riguarda il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali, le funzioni loro attribuite fino all'adozione del Piano di gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE dei rispettivi distretti idrografici, articolati anche per subdistretti, e, espletati detti compiti,».

39.11

MANCUSO, MARINELLO

Dichiarato inammissibile

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

Al comma 2, capoverso, «Art. 63.», comma 3, sostituire le parole: «prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali.», con le seguenti: «prevedere il coordinamento delle esistenti e operative Autorità di bacino regionali e interregionali.».

Al comma 4 sostituire le parole; «si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto» con le seguenti: «coordinano, previa intesa con le Regioni interessate, le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto».

39.12

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 63», alla fine del comma 3, sostituire le parole: «Autorità di bacino regionali e interregionali», con le seguenti: «Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali».

39.13

PICCOLI, BERTACCO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «regionali ed interregionali», con le seguenti: «, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

39.14

DE PETRIS

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché individuate le modalità per destinare i ricavi, o parte di essi, provenienti dai canoni di concessione d'uso dell'acqua, per contribuire al finanziamento degli oneri connessi alle Autorità di bacino e ai programmi di intervento di cui alla lettera f) del comma 6».

39.15

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 63», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell’Autorità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell’Autorità sul territorio della Provincia in cui aveva sede l’Autorità di bacino nazionale del fiume Adige».

39.151

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63, comma 7», aggiungere infine le seguenti parole: «d’intesa con le regioni o le province autonome interessate».

39.16

MANCUSO, MARINELLO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

All’articolo, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 4 dopo le parole: «Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto.», *aggiungere il seguente periodo:* «Nei distretti in cui non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dall’Autorità di bacino interregionale o regionale, più estesa per territorio, compresa nel distretto.»;

sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L’articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – (*Distretti idrografici*). – 1. L’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) distretto idrografico del Tirreno settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.183;

4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) distretto idrografico del Tirreno centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Adriatico centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico dell'Adriatico meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Saccione, Fortore, Biferno, già bacini intrerregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

h) distretto idrografico della Calabria:

1) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

i) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

l) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183».

39.17

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

39.18

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al capoverso «Art. 63», al comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi» aggiungere le seguenti: «e i programmi di intervento e le priorità dei Piani stessi come previsti dalla precedente lettera a)».

39.19

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 63», sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 61, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le regioni interessate provvedono, ove necessario d'intesa tra loro, alla vigilanza sugli Enti Pubblici Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como"».

39.20

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue. Con decreto del Ministro del ministero e del territorio e del mare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.21

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue. Con decreto del Ministro del ministero e del territorio e del mare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.22 (testo 2)/1 (*)

SERRA, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO

Respinto

All'emendamento 39.22 (testo 2), dopo le parole: «livello nazionale,» aggiungere le seguenti: «e i comitati dei cittadini residenti nei luoghi interessati».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, l'emendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

39.22 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, capoverso "Art. 63", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue»;

b) al comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, per i problemi legati alla difesa del suolo e della gestione delle acque irrigue».

39.23

MANCUSO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue».

39.24

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito il Comitato di consultazione della Conferenza istituzionale permanente e della Conferenza operativa a cui partecipano le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per i problemi legati alla tutela del suolo e delle acque e della gestione delle acque irrigue».

39.25

PICCOLI, BERTACCO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel distretto idrografico delle Alpi orientali dalla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ferma restando l'autonomia amministrativa e contabile delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico».

39.26

PICCOLI, BERTACCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'Autorità di bacino del fiume Adige e l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzino personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto previo superamento di prove selettive, nonché personale con incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a procedere alla trasformazione, immediata e diretta, dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche. Al relativo onere si provvede con le risorse già assegnate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.27

ARRIGONI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere *e*) e *f*) sono soppresse».

39.28

NUGNES, CIOFFI, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5 capoverso «Art. 64 - (Distretti idrografici)», le lettere d), e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:

«d) distretto idrografico dell'Appennino centrale - Tirreno, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino centrale - Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.183;

5) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Tirreno - Ionico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; .

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico dell'Appennino meridionale Adriatico, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;».

Conseguentemente i Distretti idrografici della Sicilia (lettera f) e della Sardegna (lettera g) cambiano la lettera di riferimento

h) distretto idrografico della Sicilia (...)

i) distretto idrografico della Sardegna (...).

39.29

IL RELATORE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «al Dipartimento tutela delle acque interne e marine» con le seguenti: «al competente Dipartimento».

39.30

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto

Al comma 7, sostituire il capoverso: «3-bis», con il seguente:

3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, tenuto conto dei limiti e delle valutazioni tecniche richieste dall'Unione Europea e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico, mediante la stipulazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto».

39.31

CALEO, MIRABELLI

Respinto

Al comma 7, capoverso: «3-bis», dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», inserire le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012» e dopo le parole: «del demanio idrico nonché», sostituire la parola: «le» con la parola: «delle».

39.32

ARRIGONI

Respinto

Al comma 10 sostituire le parole: «gli enti competenti» con le seguenti: «le regioni».

39.33

ARRIGONI

Respinto

Al comma 10 aggiungere, infine, le seguenti parole: «Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al presente comma sono le regioni. Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui alla lettera a), del comma 9, dell'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Regioni accertano la conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendosi necessari ulteriori pareri o nulla osta».

39.34 (testo 2)

PUPPATO

Accolto

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 e concorrono inoltre all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il piano di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:

a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto

solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera *b*);

b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera *a*) di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario ovunque possibile ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali;

c) l'identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera *b*), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo e la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, devono avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale."».

39.35

STEFANI, ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010. Le maggiori

spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.36

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014 è autorizzata la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2015. Le maggiori spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

39.37

STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene del territorio della Regione Veneto, in conformità al programma pilota: recante »Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico« e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati; anche in attuazione dell'OPCM 3906 relativa alle alluvioni del 2010, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, per l'anno 2015, in favore della Regione Veneto. Le maggiori spese derivanti dal presente comma sono disposte a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2013, che sono a tal fine mantenute a bilancio e riassegnate al medesimo fondo per l'anno 2015.».

39.0.1 (testo 2)

MANCUSO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

39.0.2 (testo 2)

BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie».

39.0.3 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Misure per il recupero di suoli agricoli marginali, abbandonati o provvisoriamente non utilizzabili per scopi alimentari)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono individuati strumenti per sostenere i terreni marginali, abbandonati o non utilizzabili, anche in via transitoria, produzioni di coltivazioni ad uso non alimentare e il recupero delle stesse, senza rischi per la salute e l'ambiente nel rispetto delle pertinenti norme comunitarie.».

39.0.4

AMATI, VALENTINI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua)*

Gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, conseguenti ad eventi alluvionali e atmosferici o diretti a rimuovere situazioni localizzate di rischio, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Tali interventi sono programmati ed attuati con le modalità previste agli articoli 69, 70 e 71 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e sono sottoposti al rilascio delle autorizzazione e dei nullaosta da parte delle competenti autorità idrauliche. Qualora tali interventi prevedano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, l'amministrazione appaltante potrà eventualmente prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione sezioni fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».

39.0.5

AMATI, VALENTINI, MORGONI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Ripristina dei corsi d'acqua a seguita di eventi calamitosi)*

1. Fermo restando quanto previsto dalle finalità e dalle norme tecniche dei Piani di bacino, le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, sono previste nell'immediato periodo in cui si è verificato l'evento calamitoso, in appositi interventi urgenti da sottoporre a nulla-osta preventivo, secondo le rispettive competenze, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale. Gli interventi sono attuati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto con particolare riguardo al rispetto del regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti e, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente e conseguenti ad eventi di dissesto idrogeologico o diretti a rimuovere situazioni localizzate di rischio, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per il nullaosta preventivo redatto sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, tutti gli assensi e i pareri previsti vengono acquisiti in conferenza dei servizi entro sette giorni con procedura di urgenza in deroga ai termini previsti dalla vigente normativa. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali e da affidare con provvedimenti urgenti, può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».

Art. 40.**40.1**

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «72-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «anno finanziario 2014», con le seguenti: «anno finanziario 2015», e le parole: «di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», con le seguenti: «relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.2

CERONI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 72-bis», alla fine del comma 4, inserire le parole: «e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali».

40.3

BRUNI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.4

MANCUSO, MARINELLO, CHIAVAROLI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.5

MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.6

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.7

CANTINI, ANGIONI, MARCUCCI, PADUA, GRANAIOLA, FAVERO, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, PEZZOPANE, MATTESINI, BORIOLI, CALEO, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA, ALBANO, CARDINALI, GINETTI, COLLINA, LAI, SOLLO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.8

MATTEOLI, CARDIELLO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.9

FRAVEZZI, BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.10

CERONI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.11

ARRIGONI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

40.300/16 (*)

CUOMO, CALEO

Ritirato

Sostituire l'emendamento 40.300 con il seguente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "come abitazioni, ambienti di lavoro," aggiungere: "locali destinati ad uso commerciale,». Le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/0 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», sostituire le parole: «ad eccezione» con la seguente "compresi.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/1 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.300, sostituire le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;» con le seguenti: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ri-

compresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, in conformità con la normativa regionale di settore;».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/2 (*)

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/3 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/4 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «esigenze meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte non solo dalla struttura o dalla qualità di materiali usati ma dalla oggettiva funzione assolta dal manufatto.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/5 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, al capoverso «2», dopo le parole: «esigenze meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte dalla oggettiva funzione assolta dal manufatto, e non solo dalla struttura o dalla qualità dei materiali usati.».

Consequentemente sostituire «o» con: «e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/6 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o» sopprimere la parola «non»;

b) dopo le parole: «ove previsto, paesaggistico» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle normative regionali di settore.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/7 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, capoverso «2», dopo la parola: «meramente» inserire le seguenti: «contingenti e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/8 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, capoverso «2», dopo le parole: «meramente temporanee» sostituire "o» con «e».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/9 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» sostituire le parole: «o non» con le seguenti: «e di quelli che»;

b) dopo le parole: «ove previsto, paesaggistico» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto delle normative regionali di settore».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/10 (*)

ARRIGONI

Ritirato

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «a soddisfare esigenze meramente temporanee o» sopprimere la parola: «non».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/11 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o» sopprimere la parola: «non».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/12 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» sopprimere le parole: «o non» con le seguenti: «e di quelli che».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/13 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, capoverso «2», dopo le parole: «soggiorno dei turisti» inserire le seguenti: «e non comportino una alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300/14 (*)

CANTINI, CALEO

Ritirato

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «ove previsto, paesaggistico» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto delle normative regionali di settore».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.300/15 (*)

CANTINI

Respinto

All'emendamento 40.300, dopo le parole: «e, ove previsto, paesaggistico» inserire le seguenti: «. Per tali ultimi manufatti precari, l'applicazione della sanzione demolitoria ai sensi dell'articolo 27 è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.300 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: "e che non siano diretti a" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;"».

40.200 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2 dell'articolo 72-bis richiamato, sostituire la parola: «2014», ovunque ricorra, con la seguente: «2016».

40.12

ARRIGONI, STEFANI

Ritirato

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini edilizi e paesaggistici».

40.100 (testo 2)/1 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri a tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di

opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/2 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/2-bis (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2-bis, lettera a) sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata al controllo delle popolazioni»;

2) *al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) al comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 sono soppressi;

b-ter) al comma 1 dell'articolo 5 le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso;

b-quinquies) al comma 6 dell'articolo 5 le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-novies) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee)*, le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-decies) all'articolo 31, comma 1, lettera *h)*, le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse»;

3) *al comma 2-bissostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

«c) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/3 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) sopprimere la lettera b).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/4 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del Relatore, al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/5 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/6 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/6-bis (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alle nutrie» e al comma 2-bis, sopprimere le lettere c) e d).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/7 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/7-bis (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «all'eradicazione o comunque» e al comma 2-bis, sopprimere le lettere c) e d).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/8 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore, al comma 2-bis sopprimere la lettera b).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/9 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-bis) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppressi;

b-ter) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-quater) il comma 2, dell'articolo 5, è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-sexies) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppressi;

b-septies) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

b-octies) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-*novies*) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee*), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-*decies*) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse"».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/9-bis (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), comma 2-bis, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b*) al comma 1, dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati";

b-*bis*) i commi 3 e 4, dell'articolo 4, sono soppresi;

b-*ter*) al comma 1, dell'articolo 5 le parole: ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

b-*quater*) il comma 2, dell'articolo 5, è soppreso;

b-*quinquies*) al comma 6, dell'articolo 5, le parole: "con l'uso dei richiami vivi" sono soppresse;

b-*sexies*) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5, sono soppresi;

b-*septies*) all'articolo 21, comma 1, le lettere *p*) e *q*) sono soppresse;

b-*octies*) all'articolo 21, comma 1, lettera *r*), le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;

b-*novies*) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee*), le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;

b-*decies*) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse"».

3) al comma 2-bis, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

«*c*) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157, provvedendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto

all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/10 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona o con strutture in ferro, siano privi di opere di fondazione e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/11 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), del relatore al comma 2-bis, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività. Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/12 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole da: "L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente" fino a: "a norma delle leggi vigenti," con le seguenti: "La realizzazione di eventuali manufatti per l'esercizio della caccia da appostamento fisso, che possono permanere sul terreno per il tempo coincidente con l'autorizzazione all'appostamento fisso medesimo, non è soggetta ad alcuna autorizzazione paesaggistica, urbanistica o edilizia a condizione che i manufatti medesimi";

b) sopprimere le parole: "abbiano natura precaria,";

c) sostituire le parole: ", anche tubolari o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi" con le seguenti: "siano privi";

d) sostituire le parole da: ", installati su un sedime" fino alla fine del comma con le seguenti: "e siano comunque facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione dell'appostamento».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/13 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2) del relatore al comma 2-bis, lettera b), capoverso 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo la parola: "L'autorizzazione" aggiungere la seguente: "temporanea";

b) sostituire le parole: "del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per" con le seguenti: "degli articoli 4 e 5 della presente legge legittima";

c) sostituire le parole da: ", che possono permanere" fino alla fine del comma, con le seguenti". Per la realizzazione, i materiali da utilizzare e le dimensioni dovranno essere rispettate le prescrizioni inserite nelle leggi o delibere regionali e nei regolamenti locali con riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/14 (*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis sopprimere le seguenti parole: " titolo abilitativo e".

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/15 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), alla lettera b) comma 3-bis, sopprimere il seguente periodo: «fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/16 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 2), al comma 3-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «escludendo dall'applicazione delle norme le aree soggette a dissesto idrogeologico».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/17 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provve-

dendo alla individuazione delle aree nelle quali è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al presente comma, il divieto si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 2)/18

SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.100 (testo 2), dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell'edificio sede della prefettura, sono attribuiti al comune di Frosinone 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

40.100 (testo 3)/1 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere le lettere c) e d).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/2 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere le lettere c) e d).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/3 (*)

MARTELLI, MORONESE, NUGNES

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere la lettera c).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/4 (*)

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 3) sopprimere la lettera c).

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.100 (testo 3)/6

MILO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.100 (testo 3) aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-ter. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, i comuni ricompresi negli enti parco provvedono a istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli stessi enti parco, aree da adibire all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'ambito di tali aree i comuni possono altresì individuare specifiche strutture in cui consentire an-

che l'addestramento dei cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adibiti alla *pet-therapy* e al soccorso.

2-quater. Nelle aree di cui al comma *2-ter* può essere consentito lo svolgimento, durante l'anno, di prove, di verifiche e di gare zootecniche per cani iscritti all'anagrafe canina finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.

2-quinquies. I comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree di cui al comma *2-ter* anche a cooperative di giovani residenti nei comuni stessi, a imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie riconosciute.

2-sexies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate, adotta con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei commi precedenti, il relativo regolamento di attuazione».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le parole: "i seguenti".

40.100 (testo 4)/6

MILIO

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 4), dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 30, comma 1, la lettera *h)* è soppressa;

b-ter) all'articolo 31, dopola lettera *g)*, è aggiunta la seguente:

"g-bis) la sanzione amministrativa fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r)*. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami".

40.100 (testo 4)/5

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 4), al capoverso "3-bis dopo le parole: "opere di fondazione" aggiungere le seguenti: "costruite su un'area di sedime non superiore a 6 metri quadri".

40.100 (testo 4)/4

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 4), sopprimere la lettera b).

40.100 (testo 4)/3

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "o eradicazione".

40.100 (testo 4)/2

DE PETRIS, BIGNAMI

Respinto

All'emendamento del relatore 40.100 (testo 4), sopprimere le parole: "all'eradicazione o comunque" nonché le parole "o eradicazione".

40.100 (testo 4)/1

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.100 (testo 4), al comma 2-bis, lettera a), sostituire i capoverso 2 con il seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì alle nutrie, fatta salva la possibilità per le regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati."

40.100 (testo 4)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19".

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

3-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma"».

40.13 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con risorse europee, statali e regionali";

c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse;

d) sono aggiunte in fine, le seguenti parole: " A tal fine il termine del 30 giugno 2015 di cui al comma 4 del suddetto articolo 10 è prorogato al 31 dicembre 2017 senza comportare ulteriori oneri alla finanza pubblica"».

40.14 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A partire dalla programmazione 2015" sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: "degli interventi" sono sostituite con le seguenti: "di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con risorse europee, statali e regionali;

c) le parole: "contro il dissesto idrogeologico" sono soppresse».

40.15

MARINELLO, MANCUSO

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi" inserire le seguenti: "2-ter"».

40.16

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività

agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali, nonché alle attività connesse alla stessa».

40.17

MANCUSO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o delle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali».

40.0.1

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi relativi alle reti e ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico)

Al fine di garantire le attività di monitoraggio e sorveglianza ambientale in particolare rivolte alla pianificazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico ed alle attività di protezione civile, anche attraverso la Rete Ondametrica Nazionale, la Rete Mareografica Nazionale e la Rete Mareografica della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico, per il tramite delle Strutture di missione di cui al DPCM 27 maggio 2014, i Dicasteri interessati, il Dipartimento per la protezione civile e le Regioni, sono autorizzati a prevedere nell'ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico una specifica linea d'azione per il finanziamento di interventi relativi alle reti ed ai sistemi di monitoraggio e sorveglianza a valere sui fondi previsti per la suddetta programmazione 2014-2020 per un importo complessivo non superiore a l'uno per mille dell'ammontare complessivo di tali fondi. A tal fine e sulla base del censimento delle reti e dei sistemi esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ISPRA con il concorso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle strutture regionali competenti predispone nei limiti delle risorse rese

disponibili, un programma, anche finanziario, di interventi da sottoporre alla approvazione ed adozione della Struttura di missione. Al fine di fronteggiare e risolvere le problematiche indifferibili ed urgenti, nel rispetto dei criteri dettati, la Struttura di missione è autorizzata a rendere disponibili alle strutture statali e regionali preposte alla realizzazione di tali interventi risorse non superiori a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle disponibilità della suddetta specifica linea d'azione per il finanziamento degli interventi stessi».

40.0.300/1

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.300, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'ambiente predispose sul proprio sito *web* una sezione denominata - Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico -, dove sono inseriti i progetti e le risorse erogate ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità delle informazioni».

40.0.300

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.200 (testo 2)/2

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.0.200 (testo 2) al comma 1 dopo la lettera l), inserire la seguente:

m) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo la parola "ambientale" inserire la seguente: "idrogeologico".

40.0.200 (testo 2)/1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 40.0.200 (testo 2) è aggiunta la seguente lettera:

m) all'articolo 44, comma 1, lettera c) dopo il periodo: "la stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, "inserire la parola: "idrogeologico,".

40.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" inserire le seguenti: " , la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico";

b) all'articolo 5, comma 1-bis, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico" inserire le seguenti: "dell'assetto idrogeologico". Conseguentemente, al comma 2, lettera d), dopo le parole: "le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio" aggiungere la parola " , idrogeologico".

c) all'articolo 6, comma 1, tra le parole "di quelle relative all'efficienza energetica" e "nonché delle disposizioni contenute nel codice" inserire le seguenti: "di tutela dal rischio idrogeologico,";

d) all'articolo 17, comma 3, lettera e) tra le parole “di tutela” e “artistico-storica e ambientale” inserire “dell'assetto idrogeologico,”;

e) all'articolo 20, comma 8, tra “fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli” e “ambientali” inserire le parole “relativi all'assetto idrogeologico,”; conseguentemente, al comma 9, tra “Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli “ e “ambientali” inserire le parole “di assetto idrogeologico”;

f) all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole “tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale” con “tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico”;

g) all'articolo 23, comma 1-bis tra le parole “con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli“ e “ambientali” inserire le parole “relativi all'assetto idrogeologico,”;

h) all'articolo 31, comma 5, dopo le parole “sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi” sostituire “urbanistici o ambientali” con le parole “urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”;

i) all'articolo 32, comma 3, dopo le parole “architettonico, archeologico, paesistico” sostituire “ed ambientale” con “ambientale e idrogeologico”;

l) all'articolo 123, comma 1, dopo le parole “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica” sostituire “e ambientale” con “ambientale e dell'assetto idrogeologico”.

2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole “non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente” inserire le parole: “, la tutela dal rischio idrogeologico,”.

40.0.400/1

MILO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2016» con le seguenti: «negli anni 2016, 2017 e 2018».

40.0.400/2

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 1, sostituire le parole: «5,667 milioni» con le seguenti: «10,667 milioni».

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede» con le seguenti: «10,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.0.400/3 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nell'anno d'imposta 2016».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/4 (*)

MILO

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», sopprimere il comma 2.

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/5

PUPPATO, CUOMO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 5.000 euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

40.0.400/6

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, sostituire parole: «20.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

40.0.400/7

CUOMO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Articolo 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «5,667 milioni di euro» con le seguenti: «15 milioni di euro».

40.0.400/8

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, sostituire parole: «20.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

40.0.400/9

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 100.000 euro per ciascun intervento unitario».

40.0.400/10

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 150.000 euro per ciascun intervento unitario».

40.0.400/11

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al comma 2, aggiungere in fine le parole:
«nonché per la parte eccedente oltre i 200.000 euro per ciascun intervento unitario».

40.0.400/12 ^(*)

BIGNAMI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta spetta prioritariamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa che nel processo di smaltimento dell'amianto utilizzano il metodo di inertizzazione».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/13 (*)

MILO

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 4, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/14 (*)

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, capoverso "Art. 40-bis» al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/15 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti beneficiari sono preventivamente informati entro il 31 dicembre 2015 dell'importo del credito spettante e delle eventuali revoche».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/16

MILO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di bonifica di edifici esistenti, con presenza di amianto, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal commi 6-bis, pari a 2,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.400/17

MILO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400 al capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 6, inserire il comma:

«6-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle condutture dell'acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le priorità per il finanziamento dei progetti relativi alle attività di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 8 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6-bis, pari a 6,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.400/18

PICCOLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica, per l'anno 2016, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso anche ai soggetti privati che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture di loro proprietà».

Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 8 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6-bis, pari a 7,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per l'anno 2017, e delle proiezioni del medesimo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

40.0.400/19

GIROTTI, PETROCELLI, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «a tutela della salute e dell'ambiente,» inserire le seguenti: «anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici,».

40.0.400/20 (*)

PICCOLI

Accolto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per la progettazione» inserire le seguenti: «preliminare e definitiva».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/21

MORGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, dopo le parole: «bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto» inserire le seguenti: «nonché, su iniziativa dei sindaci nei casi di necessità e urgenza, di edifici ed aree privati oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenute».

40.0.400/21-bis

CUOMO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, dopo le parole: «bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto» inserire le seguenti: «nonché, su iniziativa dei sindaci con provvedimenti contingibili ed urgenti, di edifici ed aree privati oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenute».

40.0.400/22

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, Al comma 7, sostituire le parole: «di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «di 15,536 milioni di euro

per l'anno 2015 e di 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: «5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede» *con le seguenti:* «15,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,» *e alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole:* «e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili».

40.0.400/23 (*)

PICCOLI

Accolto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del territorio e del mare,» *inserire le seguenti:* «da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/24 (*)

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Precluso

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare,» *inserire le seguenti*: «da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.0.400/25 (*)

MILLO

Precluso

All'emendamento 40.0.400, al capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione il subemendamento ha mantenuto la numerazione originaria pur in presenza di un nuovo testo dell'emendamento al quale è riferito.

40.0.400/26 (*)

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis» al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di priorità» inserire le seguenti: «ispirati a principi di semplificazione delle procedure e della documentazione, sulla base delle dimensioni, dell'ubicazione dell'edificio e dell'efficacia dell'intervento ai fini della salute pubblica,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/27 (*)

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE

Respinto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza per quelli inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed univer-

sitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme e degli uffici aperti al pubblico».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/28 (*)

PUPPATO, CUOMO

Respinto

All'emendamento 40.0.400, capoverso «Art. 40-bis», comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento, ponendo la massima attenzione rispettivamente agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e agli immobili provenienti da cessioni demaniali a favore dei Comuni».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/29 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «ferma restando, comunque, la priorità per gli edifici scolastici e per gli asili nido».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/30 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 40.0.400, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono accedere al Fondo di cui al presente comma

gli enti pubblici che contribuiscono con risorse proprie per almeno il 10 per cento della spesa totale dell'intervento».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

40.0.400/31

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse derivanti dall'applicazione del comma 7 e le relative spese. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

40.0.400/32

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 40.0.400, all'emendamento del relatore 40.0.400, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

40.0.400 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Articolo 40-bis.

(Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto)

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n.1778 "Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio".

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da ema-

nare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio, ed il relativo recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40.0.2 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche provvedono a trasmettere alle regioni territorialmente competenti, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a verificare, aggiornare ed integrare le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio ReNDiS di tutti gli interventi per i quali, a tale data, non risulti già emesso il certificato di collaudo definitivo. Fino al definitivo completamento e collaudo delle opere, le menzionate Amministrazioni sono tenute ad inserire tempestivamente nel sistema la comunicazione e gli atti riguardanti gli adempimenti tecnico-amministrativi attuati per la realizzazione degli interventi, di norma entro quindici giorni dall'adozione dei corrispondenti atti. ISPRA provvede alle verifiche di competenza sullo stato di aggiornamento delle informazioni e notifica, laddove riscontrate, le situazioni di inadempienza al Responsabile del procedimento dell'Amministrazione interessata, richiedendone l'adeguamento entro un termine assegnato non inferiore a quindici giorni.

2. In caso di non ottemperanza, al Responsabile del procedimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta a duemilacinquecento euro. Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'importo delle sanzioni è incamerato dall'ISPRA e destinato ad integrare il fondo missioni per i sopralluoghi di monitoraggio, nonché per implementare la funzionalità e la gestione del sistema ReNDiS. Le informazioni sul numero dei procedimenti e delle sanzioni, nonché sull'utilizzo del fondo, è reso disponibile nella sezione trasparenza del sito web dell'ISPRA.».

40.0.3

MARINELLO, MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

L'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati a qualsiasi titolo è assicurata dai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di Governo con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

40.0.4 (testo 2)

SOLLO, SONEGO, MIRABELLI, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Materiali litoidi)

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa delle attività estrattive».

Art. 41.**41.1**

DE PETRIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

41.2

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva», *con le seguenti:* «fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».

41.3FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, Fausto
Guilherme LONGO, ROMANO**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva», *con le seguenti:* «fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano».

41.4

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «interamente».

41.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi deve dare evidenza pubblica alle relative valutazioni di incidenza sui progetti relative agli interventi e informare l'ente superiore competente delle determinazioni assunte e dei relativi interventi autorizzati, al fine di consentire la conoscenza dello stato di salute dei Siti di Interesse Comunitario e delle specie/habitat per i quali sono stati istituiti».

41.6

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

41.0.1 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Estrazione dai corsi d'acqua finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico)

1. L'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua e dai laghi al solo fine di ridurre il rischio idraulico è autorizzata dalla competente autorità idraulica al solo fine di ridurre il rischio idraulico, ai sensi e nel rispetto della vigente disciplina in materia di polizia idraulica e di difesa del suolo.

2. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua, ai fini del precedente comma 1 che soddisfano i requisiti di cui all'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e del costo dell'intervento comprensivo di tutti gli oneri, ai realizzatori degli interventi stessi. La compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, è effettuata con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

3. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui al comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, deve prevedere forme di controllo delle quantità estratte».

41.0.2

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)

1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso"».

41.Rubr.1

IL RELATORE

Accolto

Sostituire la rubrica del Capo VII con la seguente: «Disposizioni in materia di difesa del suolo».

Art. 42.**42.1**

ARRIGONI

Respinto*Sopprimere l'articolo.***42.200/1**

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile*All'emendamento 42.200, capoverso «Art. 42», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli» con le seguenti: «presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe»;

c) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Alle risorse del Fondo provvede la Cassa Depositi e Prestiti. Al Fondo di garanzia possono accedere unicamente gli Enti di governo d'ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati.»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione», con le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.»;

e) sopprimere il comma 3.

42.200/2 (*)

ARRIGONI

Respinto*All'emendamento 42.200, al comma 1, dopo le parole: «un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente» inserire le seguenti: «anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico».*

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/3 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Accolto

All'emendamento 42.200, al primo comma, dopo le parole: «tariffa del servizio idrico integrato» aggiungere le seguenti: «da indicare separatamente in bolletta.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/4 (*)

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante rimodulazione delle tariffe esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per l'utenza domestica.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/5 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e calcolata in proporzione agli investimenti ricevuti da ciascun ambito.».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/6 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e senza oneri aggiuntivi per gli utenti a carico della tariffa».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/7 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 2, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili» aggiungere le seguenti: «e cofinanziati da parte delle Autorità di ambito, delle regioni o degli enti locali».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/8 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 42.200, al secondo comma, dopo le parole: «con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi» aggiungere le seguenti: «relativi alle situazioni maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e idrico tra questi quelli».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/9 (*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 42.200, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I finanziamenti del Fondo sono distribuiti in modo uniforme tra le regioni del territorio nazionale».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200/10

SOLLO, CAPACCHIONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei territori dei Comuni nei quali sono vigenti ordinanze sindacali di interdizione dell'uso delle risorse idriche locali per esigenze di tutela della salute pubblica, l'allaccio alla rete idrica comunale è assicurato dai gestori a tutte le unità abitative nelle quali risiedono cittadini regolarmente registrati all'anagrafe comunale nonché a tutte le unità abitative e commerciali regolarmente censite al catasto».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e misure per garantire la fornitura della risorsa idrica nelle aree a rischio igienico-sanitario».

42.200/11 (*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Accolto

All'emendamento del relatore 42.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nonché l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al precedente comma, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

42.200 (testo corretto)

IL RELATORE

Accolto*Sostituire l'articolo 42, con il seguente:***«Art. 42.***(Fondo di garanzia delle opere idriche)*

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2».

42.100 (testo corretto)

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2016".

42.2

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli» dalle seguenti: «presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo per il finanziamento a tasso agevolato degli».

42.3

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico».

Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, provvede la Cassa medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi annualmente entro il 31 marzo, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle competenti commissioni parlamentari, provvede a stabilire le modalità di erogazione e l'assegnazione delle risorse.».

42.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, penultimo periodo, inserire il seguente periodo: «Al Fondo di garanzia, di cui al comma 1, possono accedere unicamente gli Enti di governo d'Ambito dotati di piani d'ambito e di piani di investimento regolarmente approvati».

42.5

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile*Sopprimere i commi 3 e 4.***42.6**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le spese per gli investimenti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse dal perimetro dei vincoli relativi al patto di stabilità interno».

42.7

CERONI

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 4.***42.8**

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascun anno del quadriennio 2015-2018, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
 - 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».
-

42.9

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Anche al fine di finanziare il Fondo di garanzia di cui al comma 1, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.

4-bis. Agli oneri di cui al precedente comma 4, si provvede quanto a 90 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

42.10

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui al comma 1 viene alimentato attraverso la fiscalità generale per affrontare situazioni locali particolarmente svantaggiate, come quelle più marginali o interessate da gravissimi problemi di inquinamento diffuso, e per gli adeguamenti infrastrutturali più urgenti della rete».

42.11

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato attraverso l'applicazione di uno specifico prelievo sui proventi derivanti dalle concessioni di utilizzo della risorsa idrica per impieghi produttivi, la cui entità e modalità di applicazione sono definite con il decreto di cui al comma 2».

42.12

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. La detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni energetiche del patrimonio edilizio viene estesa anche ai privati e ai condomini che riqualificano i propri immobili dal punto di vista idrico.

42.0.1

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Poteri commissari di governo attuazione interventi di infrastrutture idriche)

Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 28 febbraio 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».

Art. 43.**43.1**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"68-bis. – (*Contratti Fiume*): I Contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree"».

Art. 44.**44.1**

ARRIGONI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

44.2

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:*

«, sentiti gli Enti di governo d'Ambito nelle loro forme rappresentative,».

44.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata la copertura dei costi di esercizio e di investimento e che sia garantito il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi.

1-ter. Ai fini previsti dal secondo comma, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

1-quater. In caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

44.4

CERONI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

44.5

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

44.6

BERNINI, PICCOLI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso "2-bis" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"Gli Enti di governo d'Ambito possono derogare dalle. disposizione di cui al presente comma con motivata decisione qualora si tratti di porzioni del servizio idrico integrato relative alla sola distribuzione di acqua potabile, nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, e sulla base di peculiari utilizzi da parte di specifiche attività produttive presenti sul territorio ed atte alla valorizzazione locale della risorsa idrica"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Tariffa sociale del servizio idrico integrato ed ulteriori disposizioni).

44.7

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al Servizio Idrico Integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'Ente di controllo e vigilanza"».

44.0.100/1 (testo 2)

CERONI, PICCOLI

Accolto

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"».

44.0.100/2 (testo 2)

DE PETRIS, BIGNAMI

Accolto

All'emendamento 44.0.100, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, dopo le parole: "sviluppo economico", inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

44.0.100/3 (testo 2)

ARRIGONI

Accolto

All'emendamento 44.0.100, sono apportate le seguenti modifiche:

«Al comma 1 dopo le parole: "sviluppo economico" inserire le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97"».

44.0.100/4

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, al comma 1 sopprimere le parole: «assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e».

44.0.100/5

PICCOLI

Respinto

All'emendamento 44.0.100, al capoverso «Art. 44-bis», al comma 1, sostituire le parole: «il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi», con le seguenti: «il rispetto dei diritti degli utenti come previsti dalla legge».

44.0.100/6

ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, al comma 1, dopo le parole: «garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi» inserire le seguenti: «e la mancanza di incrementi della tariffa a carico dei restanti utenti».

44.0.100/7

MIRABELLI, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, capoverso «Art. 44-bis», comma 1, dopo le parole: «utenti morosi» aggiungere le seguenti: «domestici in condizioni di disagio economico».

44.0.100/8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento del relatore 44.0.100, dopo il comma , inserire il seguente:

«1-bis) in caso di morosità, i gestori del servizio idrico integrato devono installare limitatori di flusso idonei a garantire la fornitura giornaliera essenziale di acqua».

44.0.100/9

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «senza gravare sulle utenze domestiche».

44.0.100/10

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, che di fatto, rispetto al gestore, risultano in una condizione reale di deficit informativo e di subalterità;

b) la risoluzione del contratto, nonché la sospensione o limitazione del flusso idrico, non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di un presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile;

c) il soggetto gestore non può procedere alla risoluzione contrattuale e/o alla sospensione e/o alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

d) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 3, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che: abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante modificazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura; la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1.

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/11

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma.

2-ter. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, in relazione alla sussistenza di condizioni di deficit informativo e di subalternità rispetto al gestore;

b) il divieto di procedere alla risoluzione contrattuale, alla sospensione e alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

c) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

1) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

2) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 1).

2-quater. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica».

44.0.100/12

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

44.0.100/13

DE PETRIS, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione, che non può essere sospesa, del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua per ciascun residente nell'immobile servito dall'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire, alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto, esclusivamente la fornitura giornaliera del quantitativo minimo vitale, come definito dal presente comma».

44.0.100/14

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 44.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

44.0.100

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.»

44.0.1

DALLA ZUANNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla Legge 11 agosto 2014, n. 116)

1. L'articolo 15 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 è sostituito dal presente:

"Art. 15 - *(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170) – 1.* Al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla Direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte II del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del suddetto decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato Allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali"».

44.0.2

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«44-bis.

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, senza gravare sulle utenze domestiche.

3. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo, l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua al giorno, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità dell'utente, il gestore provvede ad installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente».

44.0.3

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.***(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)*

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi. Il medesimo decreto definisce le caratteristiche che i soggetti morosi devono possedere affinché il servizio non venga loro interrotto, ovvero quando la morosità è causata da necessità oggettive.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

44.0.4

CALEO, MIRABELLI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)*

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-

mico, adotta direttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, tenendo conto dell'equilibrio economico dei costi efficienti di esercizio e investimento e del quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per gli utenti morosi in condizioni di disagio economico.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi».

44.0.5

ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 615, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "comunque partecipate" con le seguenti: "comunque direttamente partecipate"».

Art. 45.

45.1

DI BIAGIO

Ritirato

L'articolo 45 è soppresso.

45.2

MIRABELLI, DALLA ZUANNA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, SCALIA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

45.3

GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, MORONESE

Respinto*Sopprimere il comma 1.*
_____**45.4**

MARAN

Respinto*Sopprimere il comma 1.*
_____**45.5**

DI BIAGIO

Ritirato*Al comma 1, sostituire le parole: «220 kW» con le seguenti: «1.500 kW».*
_____**45.6**

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Ritirato*Al comma 1, sostituire le parole: «220 kW» con le seguenti: «1.500 kW».*
_____**45.7 (testo 2)**

IL RELATORE

Accolto*Al comma 1, sostituire la parola: «elettrica» con la seguente: «idro-elettrica», dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le concessioni di derivazioni idroelettriche assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento dei sopracanonici decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e non oltre ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa» e sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 è inserito il seguente comma: 137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, i sopracanonici idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma precedente sono comun-*

que dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali».

45.8

MIRABELLI, DALLA ZUANNA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «superiore a 220kW» inserire le seguenti: «che entrino in esercizio dopo il primo gennaio 2016».

45.9

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «elettrica» con la seguente: «idro-elettrica».

45.10

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I proventi derivanti dall'equiparazione del sovraccanone delle piccole derivazioni a quello delle grandi derivazioni sono destinati alla realizzazione di interventi di riordino del reticolo idrografico minore connessi con il contrasto al dissesto idrogeologico. Alle Autorità di Bacino competenti deve essere annualmente comunicato l'elenco degli interventi eseguiti.».

45.11 (testo 2)

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, sostituire le parole: «dalla data della concessione stessa» con le parole: «dalla data del rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico».

45.12

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

45.13

MANCUSO, MARINELLO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato».

45.14

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Fondo montagna verde", di seguito "Fondo" per le finalità di cui al comma 2-ter e che opera secondo le modalità di cui al comma 5. Le risorse del Fondo sono alimentate annualmente, a partire dal 2015, dalla quota di maggiore gettito dei sovracanonici per i Bacini Imbriferi Montani derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2.

2-ter. Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, la realizzazione di interventi proposti dai Consorzi di Bacino Idrico Montani e dalle Unioni di Comuni montani che contribuiscano al raggiungimento degli scopi della presente Legge da parte dei comuni appartenenti ai Bacini Imbriferi Montani, con particolare riferimento all'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi (Articolo 12 lettera a e c) e all'implementazione della Strategia Nazionale delle *Green community* nonché delle finalità della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

2-quater. Il Fondo è destinato a sostenere il finanziamento degli interventi di cui al comma 2-ter, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite.

2-quinquies. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2-ter, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo.

2-*sexies*. La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in *house* ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse"».

45.15 (testo 2)/7

BERNINI, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), capoverso 2-bis, lettera b), dopo le parole: "ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;" aggiungere le seguenti: "uso di acque potabili per peculiari attività produttive locali;"

45.15 (testo 2)/6

BERNINI, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: "contestualmente le seguenti caratteristiche" con le seguenti: "uno dei seguenti requisiti".

45.15 (testo 2)/5

BERNINI, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), al capoverso 2-bis, lettera b) sostituire la parola: "esistenti" con le seguenti: ", limitatamente all'uso potabile"

45.15 (testo 2)/4

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2) al comma 2-bis, lettera b), sopprimere la parola "esistenti".

45.15 (testo 2)/3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) le gestioni del servizio idrico informa autonoma nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

45.15 (testo 2)/2

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole "1.000 abitanti " sopprimere la parola "già".

45.15 (testo 2)/1

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 45.15 (testo 2), al comma 2-bis, lettera a), sostituire le parole "inferiore a 1.000 abitanti già istituite " con le seguenti: "fino a 1.000 abitanti istituite".

45.15 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni

montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'Ente di Governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti".

45.16

MALAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, all'ottavo comma, dopo le parole "i concessionari di grandi", inserire le seguenti: "e piccole"».

45.0.1

CROSIO, ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.45-bis.

(Derivazioni idroelettriche)

Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione del flusso della risorsa idrica e all'avvento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso

della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale"».

45.0.2

CROSIO, ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 45-bis.

(Derivazioni idroelettriche)

Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

45.0.3

CHIAVAROLI, MANCUSO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

All'articolo 7, comma 1, lettera *b*), punto 4) del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "1.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 abitanti"».

Art. 46.**46.1**

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto
Guilherme LONGO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente il seguente:

«Art. 46.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

Sono fatte salve le competenze in materia di acque pubbliche e di servizio idrico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente titolo, per i propri territori, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione»

Art. 47.**47.1**

CROSIO, ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 feb-

braio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purchè questo sia reso nei termini di cui all'art. 87-*bis*.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".».

47.2

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. - 1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purchè questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-*ter*. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purchè questo sia reso nei termini di cui all'art. 87-*bis*.

1-*quater*. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello

A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-bis è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-ter è pari a 100,00 euro.

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".».

47.3

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – 1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87, comma 4.

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purché questo sia reso nei termini di cui all'articolo 87-bis.

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250,00 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100,00 euro.

1-*quinquies*. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quater* non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36".».

47.4 (testo corretto)

CROSIO, ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.5 (testo corretto)

MARAN

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis. 4».

47.6 (testo corretto)

MANCUSO

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter»,

dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.7 (testo corretto)

ZIZZA

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.8 (testo corretto)

DE SIANO

Accolto

Al comma 1, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4» e al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «legge 22 febbraio 2001, n. 36» aggiungere le parole: «, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis.».

47.9

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quater» con il seguente:

«1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore

del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».

47.10

CROSIO, ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il capoverso «1-quater» con il seguente:

«1-*quater*. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».

47.11

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-*quater*. Il contributo previsto dal comma 1-*bis*, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il minore contributo previsto al comma 1-*ter* sono calcolati per le due diverse attività di controllo, in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore

del decreto di cui al primo periodo, il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».

47.12

DE SIANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «1-quater» primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato n. 13, e il» aggiungere la seguente: «minore».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, dopo le parole: «sono calcolati» aggiungere le seguenti: «per le due diverse attività di controllo»;

*al secondo periodo, sostituire le parole: «i contributi previsti ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono pari a 250 euro» con le seguenti: «il contributo previsto al comma 1-*bis* è pari a 250 euro, il contributo previsto al comma 1-*ter* è pari a 100 euro».*

Art. 48.

48.1

DE PETRIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*: È sempre vietato lo scarico delle acque reflue di vegetazione in pubblica fognatura"».

48.3

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», al secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti: «è ammesso».

48.4

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti «è ammesso».

48.5

VATTUONE, CALEO, ALBANO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «può essere ammesso», con le seguenti: «è ammesso».

48.6 (testo 2)

ARRIGONI, CALEO, DI BIAGIO, VATTUONE

Accolto

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «pubblica fognatura» sostituire le parole: «può essere ammesso, ove i sindaci dei comuni dei comprensori», con le seguenti: «è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito».

48.7

ALBANO, PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti: «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.8

MANCUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.9

VATTUONE, CALEO, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PUPPATO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree, scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili», con le seguenti: «operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico».

48.10

ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso comma «7-bis», sostituire le parole: «olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole», con le seguenti: «olive prodotte esclusivamente nel territorio regionale e in aziende agricole».

Art. 49.**49.1**

CERONI

Accolto

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

49.2

CALEO, MIRABELLI

Accolto

Al comma 1 capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e i loro enti strumentali».

49.3

MORGONI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm)» inserire le seguenti: «o attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o mediante altre forme di pubblicazione telematica».

Art. 50.**50.1**

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

50.2

COMPAGNONE, SCAVONE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione», sono inserite le seguenti: «per i beni e le attività culturali e del turismo».

50.3

CERONI

Accolto

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le parole: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,».

50.4

CALEO, MIRABELLI

Accolto

Al comma 1 dopo le parole: «un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,».

Art. 51.**51.0.1**

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

Nel saldo finanziario sia in termini di competenza sia in termini di cassa, individuato ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

51.0.2

STEFANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di avversità atmosferiche)

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionali intensità nell'anno 2014, le imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa del-

l'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.

3 Nel saldo finanziario sia in termini di competenza sia in termini di cassa, individuato ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

51.0.3

MARINELLO, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionali intensità nell'anno 2014, le imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1».

51.0.4

DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. I commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8, 10, 11 e 11-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, sono soppressi».

Art. 52.**52.1**

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «dello smaltimento», con le seguenti: «del trattamento».

52.2

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Accolto

All'articolo 52, comma 1, capoverso «8.», dopo le parole: «ridotto impatto ambientale», aggiungere le seguenti: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

52.3

ARRIGONI

Accolto

Al comma 1, capoverso comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale», aggiungere le seguenti: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché».

52.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono sostituire il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con la conservazione del formulario di identificazione, di cui all'articolo 193, comma 1 del medesimo decreto, in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile *on-line* sul portale elettronico del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e *password* dedicati.».

Art. 53.**53.1**

ARRIGONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

53.2

COMPAGNONE, SCAVONE

Accolto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «tra consumatore e produttore», aggiungere le seguenti: «, previa la salvaguardia della funzione nel tempo che rimane essere bene collettivo».

53.3

COMPAGNONE, SCAVONE

Accolto

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune», sono sostituite con le seguenti: «di uso in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, cioè di utilizzo di una parte del capitale umano con una gestione che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni».

53.4

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Accolto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.5

SAGGESE, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, VALENTINI

Accolto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.6

MANCUSO

Accolto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva», con le seguenti: «fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata».

53.8

COMPAGNONE, SCAVONE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti», aggiungere le seguenti:

«in ottemperanza al mantenimento del profilo d'equilibrio del corso d'acqua e del mantenimento dei sedimenti al suo interno».

53.9 (testo 2)/1

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), alla lettera i), sostituire le parole da: "la preclusione" fino alla fine della lettera con le seguenti: "il divieto di qualunque attività di prospezione, ricerca e coltivazione nel mare circostante le isole minori e le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette sulla base di norme nazionali, comunitarie e internazionali, fino al limite massimo di estensione del mare territoriale, prevedendo altresì l'applicazione dell'estensione del divieto anche a permessi, autorizzazioni e concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge".

53.9 (testo 2)/2

D'ALÌ

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), al capoverso "i-bis) dopo le parole: "le attività" inserire le seguenti: ", anche se già concesse,".

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, è sospesa ogni attività, anche se già concessa, di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondali entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette."

53.9 (testo 2)/2-bis.

COMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), al comma 2, lettera 1-bis, "isole", sopprimere la parola: "minori" e dopo la parola: "protette" sopprimere le parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 (testo 2)/3

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, DONNO

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), dopo le parole: "isole minori" aggiungere le seguenti: "nelle aree soggette a fenomeni sismici e vulcanici".

53.9 (testo 2)/4

DE PETRIS, BIGNAMI

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), alla lettera i-bis), dopo le parole: "aree marine protette" aggiungere le seguenti: "e dalle linee di costa".

53.9 (testo 2)/5

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), dopo la parola: "protette" inserire le seguenti: "e costiere".

53.9 (testo 2)/6

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 (testo 2)/7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, SERRA, DONNO

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), sopprimere le seguenti parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate".

53.9 (testo 2)/8

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), sostituire le parole: "senza l'autorizzazione delle Regioni interessate;" con le seguenti: ", oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale, prevedendo altresì l'applicazione dell'estensione del divieto anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

53.9 (testo 2)/9

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere il divieto di qualsiasi attività di prospezione e ricerca finalizzata alla coltivazione e alla lavorazione di idrocarburi liquidi, condotta mediante perforazione, entro una fascia di 10 chilometri in linea d'aria dai siti protetti, da aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate nonché di prodotti DOP e IGP o da aree di produzione di vini DOC e DOCG, al fine di preservare l'autenticità e il marchio di detti prodotti. Il divieto si applica anche alle eventuali perforazioni eseguite nel sottosuolo delle predette aree e siti protetti in orizzontale o in obliquo;».

53.9 (testo 2)/10

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«l-ter) prevedere il divieto di qualsiasi attività di prospezione e ricerca finalizzata alla coltivazione e alla lavorazione di idrocarburi liquidi e gassosi, condotta mediante perforazione, entro una fascia di rispetto di 10 chilometri in linea d'aria dai centri abitati, ivi compresi i piccoli borghi agricoli;».

53.9 (testo 2)/11

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"1-ter) ridefinizione ed aggiornamento dei valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato e degli altri agenti inquinanti derivanti dalle attività di desolforizzazione e lavorazione degli idrocarburi, al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'OMS;».

53.9 (testo 2)/12

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere l'obbligo per il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione, all'atto di presentazione dell'istanza, di presentare il piano di caratterizzazione dei rifiuti previsto dall'Allegato alla Decisione d previsto dall'Allegato alla decisione 2009/360/CE della Commissione, del 30 aprile 2009;».

53.9 (testo 2)/13

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere l'incremento dell'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;».

53.9 (testo 2)/14

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere la definizione di una fascia di rispetto per le attività estrattive di idrocarburi dagli alvei e dalle foci dei fiumi, dalle dighe e dai laghi».

53.9 (testo 2)/15

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere misure atte a promuovere la partecipazione delle Regioni e degli enti locali ai progetti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi;».

53.9 (testo 2)/16

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) prevedere il divieto di scaricare direttamente in mare o riversare in mare qualsiasi fluido, acque di strato, scarti petroliferi e ogni altra tipologia di rifiuto prodotto derivante dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi condotte nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;».

53.9 (testo 2)/17

CASTALDI, NUGNES

Decaduto

All'emendamento 53.9 (testo 2), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) procedere all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della

salute, secondo i più avanzati *standard* internazionali di qualità e sicurezza;».

53.9 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

All'articolo 53, comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*. Prevedere la preclusione di tutte le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi nel mare limitrofo alle isole minori e nei fondali entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine protette senza l'autorizzazione delle Regioni interessate».

53.100/1 (*)

SERRA, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO

Respinto

All'emendamento 53.100, sostituire la lettera i-bis con la seguente:

"*i-bis*) ritenere completamente precluse ogni attività di stoccaggio in unità geologica profonda, di gas naturale, di anidride carbonica e di GPL".

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

53.100 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi».

Art. 54.**54.1**

ARRIGONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi,».

54.2

PUPPATO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi».

54.3

MANCUSO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei combustibili e dei carburanti gassosi,».

54.4

CERONI

Accolto

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le parole: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.5

Elena FERRARA, SOLLO

Accolto

Al comma 3 sostituire le parole: «per il tramite delle unioni di comuni e delle unioni di comuni montani di riferimento» con le seguenti: «anche per il tramite delle unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

54.6

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.7

MANCUSO

Accolto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.8

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.».

54.0.1 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PUPPATO, BERGER

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.***(IVA — Pellet)*

1. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.»

54.0.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 54-bis.**

I commi 711 e 712 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppressi.»

Art. 55.**55.1**

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Accolto*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.2

GATTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.3

MANCUSO

Accolto*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione ed il biometano;».

55.4

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

- 1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix di fonti rinnovabili;
- 2) lo sviluppo del biometano;

3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;

4) l'incentivazione dell'efficienza energetica».

55.5

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix di fonti rinnovabili;

2) lo sviluppo del biometano;

3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;

4) l'incentivazione dell'efficienza energetica.».

55.6

VALENTINI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) sviluppo delle agro-energie tramite:

1) la promozione dell'autoconsumo aziendale e di un modello di azienda agricola che a medio termine sia energeticamente indipendente grazie al mix di fonti rinnovabili;

2) lo sviluppo del biometano;

3) la promozione dei piccoli impianti per la produzione elettrica, quali minieolico e mini-idrico e di piccoli impianti in cogenerazione, quali biogas e biomasse;

4) l'incentivazione dell'efficienza energetica.».

55.7

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO, CALEO, PUPPATO

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«*h-bis*) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.8

MANCUSO

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«*h-bis*) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.9

FASIOLO, ALBANO, BERTUZZI, GATTI, PIGNEDOLI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

«*h-bis*) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti».

55.0.1

DALLA ZUANNA, MIRABELLI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di impianti termici civili)

1. La parte II dell'allegato IX alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni non si applica agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della

norma UNI 11528, fatta eccezione per il numero 5 "Apparecchi indicatori"».

55.0.2

SUSTA, MARAN, DI BIAGIO, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni volte a promuovere interventi di riqualificazione delle aree private finalizzati all'implementazione degli "spazi verdi")

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 2, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

b-bis) per interventi relativi ad aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, sostenute dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo complessivo di 30.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000;

b-ter) per interventi di cui alla lettera *b-bis*) relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 220 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2015:

a) quanto ad 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017;

b) quanto a 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma

3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

55.0.3

SUSTA, MARAN, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni volte a promuovere interventi di qualificazione delle aree private finalizzati all'implementazione degli "spazi verdi")

1. Al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, favorire l'assorbimento delle polveri sottili e la mitigazione dell'effetto «isola di calore», con conseguenti benefici sulla qualità della vita, per le spese documentate, sostenute dal 1° febbraio 2015 al 31 dicembre 2016, relative ad interventi su aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, spetta una detrazione dall'inposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo complessivo di 30.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000 delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 150 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2015:

a) quanto ad 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017;

b) quanto a 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1 e 2. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

55.0.4

SUSTA, MARAN, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Riduzioni tariffarie per l'implementazione degli "spazi verdi", privati)

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su aree esterne di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volti a implementare e riqualificare gli spazi verdi, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali.

2. La previsione di eventuali agevolazioni tariffarie da concedere ai proprietari che realizzano gli interventi ai sensi del primo comma deve comunque garantire la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi

stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo».

55.0.5

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici)

1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico"».

Art. 56.**56.1**

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere l'articolo.

56.2

ARRIGONI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

56.3

MANCUSO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2012, n. 234,» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246,».

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, determinano presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti dalla classificazione acustica territoriale vigente con riferimento alle relative aree di ubicazione. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione. I valori limite differenziali previsti dalla medesima legge non si applicano agli insediamenti produttivi preesistenti all'adozione o all'adeguamento dei piani di zonizzazione acustica, indipendentemente dalla zona acustica dove sono ubicati i recettori».

56.4

GAMBARO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del recepimento delle direttive europee di cui al presente articolo, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativa mente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione».

56.5

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del recepimento delle direttive europee di cui al presente articolo, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativa mente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione».

56.6

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more del necessario recepimento, i valori limite di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l'applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione.».

56.0.1

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interpello in materia ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, inserire il seguente articolo:

"Art. 3-*septies* - *(Interpello in materia ambientale)*. – 1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.

2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.

3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate san-

zioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.

7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.

9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.

11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale

si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.

12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche, con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.

13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"».

56.0.2

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure in materia di riduzione del rischio di esposizione all'amianto e di benefici e contribuzioni per i lavoratori civili e militari esposti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere segnalata con etichetta chiara e visibile, con indicazione che trattasi di amianto, con il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2016, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

3. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione ad amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, non contenenti amianto, né altre sostanze cancerogene.

4. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della citata legge n. 93 del 2001 e di cui all'articolo 4 del citato decreto 18 marzo 2003, n. 101, devono essere ultimati e portati a termine entro il 1° gennaio 2020. Il rifiuto amianto deve essere tracciato, ed è istituito un registro che ne segnali la destinazione finale. A decorrere dal 1° gennaio 2020, non è ammessa alcuna esposizione professionale ed ambientale ad amianto. Se presente, l'amianto deve essere immediatamente bonificato.

5. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

"5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori *ex* esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda".

6. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e da atti equipollenti che ciascun presidente e assessore al lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni a statuto speciale può emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

7. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, comprese l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di naviglio dello Stato sono stati esposti ad amianto per oltre dieci anni, hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

8. Al personale di cui al comma 5, per il quale sia stata accertata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una malattia professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ai fini sia del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal *curriculum*, ovvero con l'estratto del foglio matricolare.

9. Alla copertura dell'onere, derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

56.0.3

ZIZZA, PICCOLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Misure in materia di riduzione del rischio di esposizione all'amianto)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere segnalata con etichetta chiara e visibile, con indicazione che trattasi di amianto, con il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n.93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2016, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

3. È fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di esposizione ad amianto, attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, non contenenti amianto, né altre sostanze cancerogene.

4. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della citata legge n. 93 del 2001 e di cui all'articolo 4 del citato decreto 18 marzo 2003, n. 101, devono essere ultimati e portati a termine entro il 1° gennaio 2020. Il rifiuto amianto deve essere tracciato, ed è istituito un registro che ne segnali la destinazione finale. A decorrere dal 1° gennaio 2020, non è ammessa alcuna esposizione professionale ed ambientale ad amianto. Se presente, l'amianto deve essere immediatamente bonificato.

5. Alla copertura dell'onere, derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

56.0.4 (testo 2)

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, MANCONI, PUPPATO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione - CITES)

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-*quinqüies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui all'articolo 8-*quinqüies*, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqüies*, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.».

56.0.5

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLO, CAPACCHIONE, LO GIUDICE, MANCONI, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all'articolo 19-*quater* disposizioni coordinate transitorie del codice penale";

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "nonché il loro uso in funzione di richiami" sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

- e) all'articolo 5, al comma 6 le parole: "con l'uso di richiami vivi" sono soppresse;
- f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9, sono soppressi;
- g) all'articolo 21, al comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
- h) all'articolo 21, al comma 1, lettera r) le parole: "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono soppresse;
- i) all'articolo 21, al comma 1, lettera ee) le parole: "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono soppresse;
- l) all'articolo 31, al comma 1, lettera h) le parole: "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero" sono soppresse;
- m) all'articolo 30 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "1-bis) la violazione del comma 1-bis dell'articolo 4 comporta l'integrazione del delitto di cui all'articolo 544-ter codice penale"».

56.0.6

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 56-bis.

(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"».

56.0.7

LAI, ANGIONI, CUCCA, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 221, comma 3, letto *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "sull'intero territorio nazionale" sono soppresse.

2. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "1-*bis*. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità"».

56.0.8

LAI, ANGIONI, CUCCA, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*" sono soppresse.

b) dopo le parole: "Il recesso e in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio" e prima delle parole: "Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare" è inserito il seguente periodo: "L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)* è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio"».

56.0.9

LAI, ANGIONI, CUCCA, CALEO

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi" sono soppresse.

56.0.10

PIGNEDOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," sono inserite le seguenti: "dei servizi fitosanitari per i controlli previsti da normative nazionali e comunitarie,"».

56.0.11

PIGNEDOLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.56-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)

All'articolo 48-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 4 è abrogato.»

56.0.12

IL RELATORE

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.56-bis.**

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sostituire le parole: "entro diciotto mesi" con le seguenti "ventiquattro mesi"».

56.0.13

IL GOVERNO

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.**

(Modifica dell'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile)

1. All'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 6) sono inseriti i seguenti:

"6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.»».

56.0.14/1^(*)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da "le operazioni di dragaggio" fino a "attività di bonifica" con le seguenti "Le operazioni di dragaggio devono essere inserite nel progetto relativo alle attività di bonifica";

2) sostituire le parole "la futura bonifica del sito" con le seguenti "lo stato chimico fisico delle acque e dei sedimenti";

3) sostituire il periodo da "basato" a "materiale" con il seguente "basato sulle migliori tecnologie esistenti atte ad evitare qualsiasi formazione di materiale in sospensione nella matrice acqua, minimizzando il materiale da conferire in discarica attraverso l'uso di tecniche che permettano una separazione *in situ* delle frazioni"».

Conseguentemente:

all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla lettera a) sostituire le parole da «ovvero» a «comma 6» con le seguenti «previa differenziazione granulometrica atta ad evitare la formazione della "plume" dovuta alla frazione fine. Previa analisi granulometrica ed identificazione delle corrette stratificazioni naturali da emulare con disposizioni granulometriche simili, il materiale non contaminato derivante dalle attività di dragaggio può essere utilizzato per il rifacimento stabile e duraturo degli arenili o per il miglioramento attraverso attività di capping dello stato dei fondali marini».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14/2^(*)

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera c) dopo le parole: «degli inquinanti» aggiungere le seguenti: «e non superino i valori

delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14/3^(*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), al comma 1, lettera c) dopo le parole: «strutture di contenimento» inserire le seguenti: «che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale,».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14/4^(*)

ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), al comma 1, capoverso lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali requisiti si intendono comunque garantiti qualora le strutture di contenimento o di conterminazione presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s».

(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14/5^(*)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CIOFFI

Respinto

All'emendamento 56.0.14 (testo 2), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a *test* di cessione secondo le procedure e i limiti previsti dall'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998».

^(*) Su disposizione del Presidente della Commissione, il subemendamento, in quanto riferibile anche al nuovo testo dell'emendamento, è stato posto ai voti mantenendo la numerazione originaria.

56.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art.56-bis

(Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, disposizioni in materia di dragaggio)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive comunitarie, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse.

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del Sito di Interesse Nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152."».

Art. 57.

57.0.1

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Efficienza energetica degli edifici delle Università)

Ai fini del ruolo guida che gli enti pubblici svolgono nel settore della prestazione energetica degli edifici e della funzione educativa e sociale delle Università, gli oneri derivanti dal ricorso ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:

a) non concorrono al calcolo dell'indicatore di indebitamento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

b) l'indebitamento derivato dal ricorso ai citati finanziamenti non costituisce parametro negativo ai fini dell'attribuzione di fondi premiali e per l'assunzione di personale di cui ai decreti applicativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO**Coord.1**

IL RELATORE

Accolto**Art. 6**

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c), e d).

Art. 20

Sopprimere il comma 5.

Art. 39

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3" e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

Art. 38-bis.

All'articolo 38-bis, introdotto dall'emendamento 38.0.1 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla rubrica del titolo I della citata parte quinta-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e solfati di calcio».

Art. 40-bis.

All'articolo 40-bis, introdotto dall'emendamento 40.0.300, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 44-bis.

All'articolo 44-bis, introdotto dall'emendamento 44.0.100, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri,» inserire, le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

